

REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI FOGNATURA, COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE

PREMESSA

Con riferimento all'art. 107 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il presente elaborato costituisce il regolamento unico applicato nei Comuni soci dell'AZIENDA SERVIZI INTEGRATI LAMBRO S.p.A. e di VALBE SERVIZI S.p.A. nei quali le Società stesse si configurano come Enti gestori/erogatori dei servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane.

In riferimento alle pattuizioni del Contratto di Servizio, i suddetti Comuni sono impegnati a rispettare e far rispettare le norme dettate dal presente regolamento, per tutti gli scarichi e gli allacciamenti delle reti fognarie pubbliche e private che, a mezzo della rete di collettamento intercomunale, vengono convogliati e trattati negli impianti di depurazione dell'AZIENDA SERVIZI INTEGRATI LAMBRO S.p.A. e della VALBE SERVIZI S.p.A. ubicati nei Comuni di Merone, Mariano Comense e Nibionno.

I Comuni soci, attuali gestori in economia del servizio di fognatura, possono adottare anche le parti del presente regolamento che disciplinano espressamente tale segmento del servizio (Titolo V e Titolo VI).

Le disposizioni ivi contenute devono inoltre essere adottate da tutti i soggetti, pubblici e privati, titolari di uno scarico di acque reflue, comunque afferenti agli impianti di depurazione sopra detti. Sono fatte salve tutte le disposizioni stabilite nelle convenzioni o in altri provvedimenti adottati per la gestione dei servizi di collettamento e di depurazione tra i Comuni e l'AZIENDA SERVIZI INTEGRATI LAMBRO S.p.A. e VALBE SERVIZI S.p.A.

Il presente Regolamento è stato elaborato utilizzando come linee guida il “Regolamento Tipo” predisposto dagli ATO delle Province di Como, Milano e Varese.

La Valbe Servizi S.p.A. e l’AZIENDA SERVIZI INTEGRATI LAMBRO S.p.A. hanno creato un gruppo di lavoro congiunto allo scopo di redigere un documento unico, valido per entrambe le società e conseguentemente per tutti i Comuni soci delle stesse.

Alla stesura del presente Regolamento hanno collaborato l’Ing. Fausto Lombardo, il Geom. Elio Anzani e la D.ssa Alessia Colnaghi, per la Valbe Servizi S.p.A. l’Ing. Luigi Longhi e l’Ing. Giorgio Citterio, per l’AZIENDA SERVIZI INTEGRATI LAMBRO S.p.A.

Un ringraziamento particolare deve inoltre essere rivolto al Geom. Agostino Turba del Comune di Erba per la preziosa collaborazione prestata alla stesura del documento

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
ART. 1 OGGETTO	5
ART. 2 FINALITÀ	5
ART. 3 DEFINIZIONI	6
ART. 4 SALVAGUARDIA DELLE OPERE E DELLA LORO FUNZIONALITÀ	8
ART. 5 CRITERI GENERALI	8
ART. 6 IMMISSIONI VIETATE.....	9
ART. 7 COMPETENZE	10
ART. 8 NORMATIVE DI RIFERIMENTO	12
TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI DELLE FOGNATURE COMUNALI ALLA RETE DI COLLETTAMENTO INTERCOMUNALE.....	13
ART. 9 GENERALITÀ	13
ART. 10 RICHIESTA DI PERMESSO PER L' ALLACCIAMENTO DELLE PUBBLICHE FOGNATURE AL COLLETTORE INTERCOMUNALE	14
ART. 11 ESECUZIONE DELL' ALLACCIAMENTO DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E CONTROLLO DEI LAVORI	15
ART. 12 AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA COMUNALE	15
TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE	17
ART. 13 CLASSIFICAZIONE.....	17
ART. 14 AMMISSIONE ALLO SCARICO.....	17
ART. 15 OBBLIGHI DI ALLACCIAMENTO	17
ART. 16 ATTIVAZIONE DEGLI SCARICHI	18
ART. 17 MODALITÀ DI RICHIESTA DEL PERMESSO DI ALLACCIAMENTO	18
ART. 18 RILASCIO DEL PERMESSO DI ALLACCIAMENTO.	19
ART. 19 VISITE TECNICHE/VERIFICA DELLE OPERE	19
ART. 20 ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO E RELATIVE SPESE	20
ART. 21 FOSSE SETTICHE, VASCHE IMHOFF O MANUFATTI SIMILI.....	20
ART. 22 SCARICHI DELLE ACQUE METEORICHE DAGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI	21
ART. 23 SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DERIVANTI DA INSEDIAMENTI RESIDENZIALI RICADENTI NELLE ZONE DI RISPETTO DEI POZZI PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	21
ART. 24 MANUFATTI E CRITERI DI CONTROLLO.....	22
TITOLO IV - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	23
ART. 25 CLASSIFICAZIONE.....	23
ART. 26 SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA/RETE DI COLLETTAMENTO INTERCOMUNALE E LIMITI D' ACCETTABILITÀ.....	23
ART. 27 AUTORIZZAZIONE E ATTIVAZIONE DELLO SCARICO	24
ART. 28 MODALITÀ DI RICHIESTA DEL PERMESSO DI ALLACCIAMENTO	24
ART. 29 RILASCIO DEL PERMESSO DI ALLACCIAMENTO.	26
ART. 30 VISITE TECNICHE/VERIFICA DELLE OPERE	26
ART. 31 ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO E RELATIVE SPESE	26
ART. 32 MODALITÀ PER LA RICHIESTA DELL' AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.....	27
ART. 33 RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.	29
ART. 34 DEPOSITO CAUZIONALE.....	30
ART. 35 SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E OBBLIGO DI SEPARAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA	31
ART. 36 PRECAUZIONI CONTRO L' INQUINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO	32
ART. 37 SVERSAMENTI ACCIDENTALI	32
ART. 38 VALIDITÀ DELL' AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E RINNOVO DELLA STESSA	33
ART. 39 SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE.....	34
ART. 40 IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO	34
ART. 41 CONTROLLO DEGLI SCARICHI DI REFLUI INDUSTRIALI	35
ART. 42 QUANTIFICAZIONE DEI VOLUMI PRELEVATI E SCARICATI.....	35
ART. 43 MANUFATTI DI CONTROLLO ED ISPEZIONE PER ACQUE REFLUE INDUSTRIALI/DI PRIMA PIOGGIA	36
ART. 44 VASCHE VOLANO E REGIMAZIONE DEGLI SCARICHI	37

TITOLO V - CRITERI PER LA COSTRUZIONE ED IL CONTROLLO DELLE RETI PRIVATE DI FOGNATURA	38
ART. 45 CARATTERISTICHE DELLE CONDOTTE ADIBITE ALLO SCARICO IN FOGNATURA	38
ART. 46 PLUVIALI.....	38
ART. 47 CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO.....	39
ART. 48 CONTROLLO DEI LAVORI	39
ART. 49 SOPRALLUOGO TECNICO.....	39
ART. 50 VERIFICA DEGLI IMPIANTI PRIVATI DI FOGNATURA.....	39
TITOLO VI - NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA ESTERNI, ATTI A COLLETTARE LE ACQUE REFLUE E LE ACQUE METEORICHE DERIVANTI DAL DILAVAMENTO DI STRADE E PIAZZALI PRIVATI.....	41
ART. 51 IMPIANTI PRIVATI DI FOGNATURA ESTERNA.....	41
ART. 52 PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI	41
ART. 53 SISTEMA DI FOGNATURA E OBBLIGO DI SEPARAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA.....	41
ART. 54 CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI PRIVATI DI FOGNATURA ESTERNI	41
ART. 55 CAMERETTE DI RACCORDO E ISPEZIONE NEGLI IMPIANTI PRIVATI DI FOGNATURA ESTERNI	42
ART. 56 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI DI FOGNATURA ESTERNI.....	42
TITOLO VII - NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO	43
ART. 57 ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO	43
ART. 58 IRREGOLARITÀ NELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO.....	43
ART. 59 ESECUZIONE D'UFFICIO DEGLI ALLACCIAMENTI.....	43
ART. 60 PROPRIETÀ DELLE OPERE.....	44
ART. 61 MANUTENZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO E DELLE FOGNATURE	44
ART. 62 DISATTIVAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI ESISTENTI	44
ART. 63 ALLACCIAMENTI DOTATI DI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO.....	45
ART. 64 ALLACCIAMENTO PER PIÙ INSEDIAMENTI.....	45
ART. 65 RESPONSABILITÀ PER INTERRUZIONI DEL SERVIZIO E REFLUSSI.....	45
TITOLO VIII - TARIFFE, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI	47
ART. 66 TARIFFE.....	47
ART. 67 SANZIONI E SITUAZIONI IRREGOLARI DI SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.....	47
ART. 68 MANCATO RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI RIGUARDANTI GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE DIRETTAMENTE ALLACCIATE ALLA RETE INTERCOMUNALE	47
ART. 69 RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO PER DANNI.....	47
ART. 70 VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO	48
ART. 71 SOSTITUZIONE DEI PRECEDENTI REGOLAMENTI.....	48
ART. 72 MODIFICHE AL REGOLAMENTO.....	49
ART. 73 ENTRATA IN VIGORE.....	49

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento ha lo scopo di:

1. stabilire le linee guida generali per il controllo ed il miglioramento del servizio di raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue urbane immesse nelle reti fognarie collegate agli impianti di depurazione di Merone, Mariano C.se e Nibionno;
2. stabilire le norme tecniche e le prescrizioni che disciplinano gli scarichi delle acque reflue domestiche immesse nelle reti fognarie collegate agli impianti centralizzati di depurazione, ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.¹;
3. stabilire le norme tecniche, le prescrizioni ed i valori limite di emissione che disciplinano gli scarichi delle acque reflue industriali immesse nelle reti fognarie collegate agli impianti centralizzati di depurazione, ai sensi dell'art. 107, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.²;
4. tutelare la funzionalità delle infrastrutture della pubblica fognatura, della rete dei collettori intercomunali e degli impianti di depurazione;
5. disciplinare le modalità per la richiesta ed il rilascio del permesso di allacciamento o dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.³;
6. disciplinare le competenze in fatto di controllo e sorveglianza degli scarichi;
7. stabilire le disposizioni tecniche relative allo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio.

Art. 2 Finalità

Le disposizioni del seguente regolamento sono finalizzate ad assicurare la corretta gestione del servizio di raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue urbane immesse nelle reti fognarie collegate agli impianti centralizzati di depurazione di Merone, Mariano C.se e Nibionno, recependo i dettami del D.Lgs. 152/06, nonché le norme emanate in materia dalla Regione Lombardia e le disposizioni contenute nei provvedimenti generali formalmente emessi dalle Province di Como e Lecco in materia di scarichi idrici.

1 Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito competente.

2 Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

3 Parte Terza - SEZIONE II - TITOLO IV STRUMENTI DI TUTELA – Capo II Autorizzazione agli scarichi – Art. 124 Criteri generali

Art 3 Definizioni

Agli effetti del presente regolamento, con riferimento all'art. 74 del D.Lgs. n.152/06¹ e s.m.i. e alla normativa regionale vigente in materia, valgono le seguenti definizioni:

- *Acque di lavaggio*: le acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di origine non meteorica venga ad interessare le medesime superfici direttamente o indirettamente.
- *Acque di prima pioggia*: acque corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche.
- *Acque di scarico*: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.
- *Acque di seconda pioggia*: la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedenti le acque di prima pioggia.
- *Acque meteoriche di dilavamento*: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti.
- *Acque pluviali*: le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli edifici e delle installazioni.
- *Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche*: ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue di cui all'art. 101, comma 7, del D.Lgs 152/06² e quelle individuate dalla specifica normativa regionale.
- *Acque reflue domestiche*: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
- *Acque reflue industriali*: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento.
- *Acque reflue urbane*: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

¹ Parte Terza - SEZIONE II - TITOLO I PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE – Art. 74 Definizioni

² Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue: a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzano per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo; e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale; f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

- *Allacciamento*: opera di collegamento tra l'insediamento da cui origina lo scarico e la rete di fognatura.
- *Ente o soggetto erogatore del servizio di fognatura*: soggetto cui è affidata l'erogazione del servizio di fognatura.
- *Ente o soggetto erogatore del servizio di depurazione*: soggetto cui è affidata l'erogazione del servizio di collettamento e depurazione. Ai sensi del presente regolamento l'AZIENDA SERVIZI INTEGRATI LAMBRO S.p.A. e VALBE SERVIZI S.p.A. si configurano come Enti gestori ed erogatori del servizio di collettamento e depurazione (o più semplicemente Enti gestori) per tutti i Comuni soci.
- *Ente o soggetto gestore delle reti e degli impianti di fognatura*: soggetto cui è affidata la gestione delle reti e degli impianti strumentali all'erogazione del servizio di fognatura.
- *Ente o soggetto gestore delle reti di collettamento e degli impianti di depurazione*: soggetto cui è affidata la gestione delle reti e degli impianti strumentali all'erogazione del servizio di collettamento e depurazione.
- *Evento meteorico*: una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verifichi o che si susseguano da un analogo precedente evento ad una distanza definita in apposito regolamento regionale.
- *Fognatura mista*: sistema di condotte che raccoglie e convoglia nelle medesime tubazioni le acque meteoriche di dilavamento e le acque reflue urbane, diverso dalla rete di collettamento intercomunale.
- *Fognatura separata*: rete di fognatura costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.
- *Impianto centralizzato di depurazione*: complesso di opere ed apparecchiature che, mediante l'applicazione di idonee tecnologie, consente una riduzione del carico inquinante delle acque reflue convogliate dalla rete fognaria.
- *Impianto di pretrattamento*: insieme di apparecchiature, installazioni o dispositivi atti a ricondurre le acque reflue, destinate allo scarico in fognatura, agli standard quali/quantitativi richiesti dal presente regolamento.
- *Impianto privato di fognatura interna o fognatura privata*: sistema di condotte realizzate negli insediamenti privati per il convogliamento delle acque reflue nella rete fognaria pubblica.
- *Stabilimento industriale, stabilimento*: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i.¹. ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.

¹ Elenco indicativo dei principali inquinanti

- *Pozzetto o cameretta d'ispezione/controllo*: manufatto predisposto per il controllo quali/quantitativo dello scarico, nonché per il prelevamento di campioni, posto subito a monte del punto di immissione nel corpo ricettore.
- *Rete di collettamento intercomunale*: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane agli impianti centralizzati di depurazione di Merone, Mariano C.se e Nibionno individuato nell'allegato A.
- *Rete di raccolta delle acque meteoriche*: l'insieme delle condotte utilizzate per la raccolta separata ed il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento e di quelle di lavaggio relative alle superfici scolanti.
- *Rete fognaria o fognatura pubblica*: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane, diverso dalla rete di collettamento intercomunale.
- *Scarico*: qualsiasi immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
- *Suolo*: è da considerarsi suolo l'area di superficie permeabile che consente l'assorbimento per deflusso naturale delle acque meteoriche scaricate.
- *Superficie scolante*: l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta, alle quali si applicano le disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche di cui al presente regolamento.
- *Valore limite di emissione*: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo.

Art. 4 Salvaguardia delle opere e della loro funzionalità

La quantità e la qualità degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature devono essere, in ogni caso, tali da:

1. Non costituire pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all'esercizio ed alla manutenzione della pubblica fognatura, della rete di collettamento intercomunale e degli impianti di depurazione.
2. Preservare da eventuali danni i manufatti della rete fognaria pubblica e della rete intercomunale, le apparecchiature e le opere degli impianti centralizzati di depurazione.
3. Non interferire negativamente con il processo depurativo degli impianti stessi.

Art. 5 Criteri generali

Gli insediamenti che scaricano acque reflue domestiche, ubicati nelle zone servite da pubblica fognatura, devono obbligatoriamente recapitare tali scarichi nella medesima, secondo le prescrizioni del presente regolamento ed in ottemperanza di quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

Gli insediamenti con scarichi di tipo industriale allacciati alla pubblica fognatura devono attenersi alle disposizioni del presente regolamento, alle norme contenute nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla normativa regionale vigente e alle disposizioni contenute nei provvedimenti generali formalmente emessi dalle Province di Como e Lecco in materia di scarichi idrici.

Gli insediamenti che non recapitano in fognatura sono soggetti alle norme contenute nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977¹, alle normative regionali vigenti e alle disposizioni contenute nei provvedimenti generali formalmente emessi dalle Province di Como e Lecco in materia di scarichi idrici.

Tutti gli insediamenti di nuova costruzione devono prevedere un impianto privato di fognatura interna di tipo separato, che implica la realizzazione di due canalizzazioni indipendenti, una per il convogliamento delle acque reflue di scarico, da immettere obbligatoriamente in fognatura, e l'altra per la raccolta delle sole acque meteoriche non contaminate (acque pluviali, acque di seconda pioggia) che dovranno essere prioritariamente disperse in loco sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo (mediante manufatti dispersori) ed in via subordinata in corpo d'acqua superficiale. Il convogliamento e lo scarico di acque meteoriche in fognatura è consentito solo per accertate motivazioni tecniche che non rendono praticabile lo smaltimento nelle modalità sopra riportate.

Ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs. 152/06², l'Ente erogatore del servizio di fognatura e l'Ente erogatore del servizio depurazione, in sede di rilascio del permesso di allacciamento, dell'autorizzazione allo scarico o del parere per l'autorizzazione allo scarico, alla pubblica fognatura o al collettore intercomunale, secondo le rispettive competenze, hanno facoltà di imporre la separazione delle reti per gli insediamenti soggetti a ristrutturazioni e/o ampliamenti, valutando la fattibilità tecnica, giuridica ed economica delle opere. Detta facoltà può essere esercitata anche nelle procedure di rinnovo delle autorizzazioni, salvo verifica idraulica delle condotte bianche, o miste, riceventi.

Art. 6 Immissioni vietate

Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie, ai sensi dell'art 107, comma 2 del D.Lgs 152/06³, sono sempre ammessi purché osservino le disposizioni del presente regolamento.

Non è, tuttavia, ammessa l'immissione nella pubblica fognatura e nelle reti di collettamento intercomunali di sostanze che possano danneggiare i manufatti o che siano pericolose per il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione.

In particolare è vietato immettere:

- liquidi infiammabili, esplosivi o velenosi o che possano provocare emissioni gassose di analoghe caratteristiche;
- qualsiasi scarico o rifiuto, come ad esempio gli spurghi di fosse settiche o di vasche industriali contenenti sostanze tossiche in quantità sufficiente (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) a danneggiare o ad interferire con i processi di depurazione

¹ Criteri, metodologie e norme tecniche generali per la tutela delle acque dall'inquinamento

² Parte Terza - SEZIONE II - TITOLO III - TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI – Capo III Tutela qualitativa della risorsa:disciplina degli scarichi –

Art. 107 Scarichi in reti fognarie

³ Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito competente

naturale o artificiale dei liquami o che, comunque, possano costituire pericolo per l'incolumità degli uomini o degli animali, creare pubblico danno o disagio;

- ai sensi dell'art.107, comma 3, del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.¹, qualsiasi sostanza solida, anche se triturata, che possa provocare depositi e/o ostruzioni nei manufatti; tali sostanze sono considerate, ai sensi dello stesso D.Lgs. 152/06², rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi o rifiuti di imballaggio.

È inoltre vietato scaricare in pubblica fognatura reflui in genere contenenti sostanze la cui concentrazione sia superiore ai limiti di emissione approvati dall'Ente erogatore del servizio di depurazione, salvo per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, limitatamente a quelle sostanze derivanti dal metabolismo umano.

L'immissione in fognatura di rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, misti ad acque domestiche, trattati mediante appositi dissipatori e/o trituratori di rifiuti alimentari che ne riducono la massa in particelle sottili, è ammessa solo se espressamente autorizzata dall'Ente erogatore del servizio di fognatura, sentito l'Ente erogatore del servizio di depurazione, previa verifica tecnica degli impianti di depurazione e delle reti di fognatura e collettamento.

Art. 7 Competenze

L'Ente gestore delle reti e impianti di fognatura ha le seguenti competenze:

- a) Pianifica, progetta e realizza le opere per il potenziamento e per l'integrazione delle reti e impianti di fognatura.
- b) Pianifica, progetta e realizza gli interventi di ristrutturazione delle reti e impianti di fognatura, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria programmata.
- c) Svolge tutte le attività tecniche e amministrative relative agli appalti, contratti ed espropri; sviluppa gli studi e le ricerche, nonché le attività di formazione ed aggiornamento della cartografia specializzata (GIS).

L'Ente erogatore del servizio di fognatura ha le seguenti competenze:

- a) Effettua il controllo del regolare funzionamento delle reti, delle eventuali apparecchiature installate (es. sollevamenti) e dei manufatti (es. sfioratori, vasche di prima pioggia e scaricatori di piena), il controllo di eventuali perdite e delle condizioni statiche e strutturali dei manufatti con ispezioni programmate, con l'obiettivo del mantenimento delle condizioni di efficienza operativa, sicurezza e decoro.
- b) Rilascia il permesso di allacciamento alle pubbliche fognature per gli insediamenti con scarichi di acque reflue domestiche e/o assimilate.
- c) Rilascia il permesso di allacciamento alle pubbliche fognature per gli insediamenti con scarichi di acque reflue industriali, dietro parere vincolante dell'Ente erogatore del servizio di depurazione.

¹ Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione, misti ad acque provenienti da usi civili, trattati mediante l'installazione, preventivamente comunicata all'ente gestore del servizio idrico integrato, di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducono la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte del gestore del servizio idrico integrato che è responsabile del corretto funzionamento del sistema

² Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

- d) Si occupa degli allacciamenti delle nuove utenze.
- e) Elabora specifiche tecniche per la realizzazione dei manufatti di cui al presente regolamento, inerenti il servizio di fognatura.
- f) Determina e approva tutte le modalità di attuazione del presente regolamento (costi per istruttoria delle pratiche, depositi cauzionali, modulistica per le domande di autorizzazione e relativa documentazione, contratti per erogazione dei servizi, ecc...) inerenti il servizio di fognatura.

L'Ente gestore delle reti di collettamento e dell'impianto di depurazione ha le seguenti competenze:

- a) Pianifica, progetta e realizza le opere per il potenziamento e per l'integrazione degli impianti centralizzati di depurazione e della rete dei collettori intercomunali.
- b) Pianifica, progetta e realizza gli interventi di ristrutturazione degli impianti centralizzati di depurazione e della rete dei collettori intercomunali, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria.
- c) Sviluppa e aggiorna mediante cartografia specializzata (GIS) gli archivi delle infrastrutture esistenti.

L'Ente erogatore del servizio di depurazione ha le seguenti competenze:

- a) Effettua il controllo del regolare funzionamento delle reti di collettamento, delle eventuali apparecchiature installate (es. sollevamenti) e dei manufatti (es. sfioratori, vasche di prima pioggia e scaricatori di piena), il controllo di eventuali perdite e delle condizioni statiche e strutturali dei manufatti con ispezioni programmate, con l'obiettivo del mantenimento delle condizioni di efficienza operativa, sicurezza e decoro.
- b) Effettua tutte le attività necessarie al regolare funzionamento degli impianti centralizzati di depurazione (presidio del personale, telecontrollo, controlli analitici, controllo dei processi depurativi, operazioni di lavaggio, spurgo, trattamento e allontanamento dei fanghi, approvvigionamento dei prodotti chimici, captazione e utilizzo del biogas ove presente, etc.).
- c) Rilascia il permesso di allacciamento delle pubbliche fognature ai collettori intercomunali.
- d) Rilascia il permesso di allacciamento diretto ai collettori intercomunali per gli insediamenti con scarichi di acque reflue domestiche e/o assimilate.
- e) Rilascia il permesso di allacciamento diretto ai collettori intercomunali per le fognature provenienti da insediamenti con scarichi industriali.
- f) Esprime il preventivo parere vincolante per il rilascio del permesso di allacciamento in pubblica fognatura per gli scarichi di acque reflue industriali.
- g) Esprime il preventivo parere vincolante per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura o nei collettori intercomunali di acque reflue industriali.
- h) Elabora specifiche tecniche per la realizzazione dei manufatti di cui al presente regolamento, inerenti il servizio di collettamento e depurazione.

- i) Effettua i controlli quali/quantitativi, le verifiche e le ispezioni su tutti gli scarichi convogliati e trattati dagli impianti di depurazione.
- j) Determina, accerta ed applica il corrispettivo dovuto per il servizio di collettamento e depurazione degli scarichi di acque reflue industriali.
- k) Stabilisce i limiti di accettabilità per gli scarichi affluenti agli impianti centralizzati di depurazione, in linea con quanto definito nell'art. 107 del D.Lgs. 152/06¹.
- h) Determina e approva tutte le modalità di attuazione del presente regolamento (costi per istruttoria delle pratiche, depositi cauzionali, modulistica per le domande di autorizzazione e relativa documentazione, contratti per erogazione dei servizi, ecc...).

I Comuni soci, singolarmente o riuniti nell'Autorità d'Ambito, hanno le seguenti competenze:

- a) Programmano, previa consultazione dell'Ente erogatore del servizio di fognatura e di depurazione, la realizzazione delle nuove reti di pubblica fognatura o l'estensione di quelle esistenti.
- b) Individuano, previa consultazione dell'Ente gestore del servizio di fognatura e di depurazione, le zone servite da pubblica fognatura, ovvero gli agglomerati, provvisti e/o sprovvisti di reti fognarie, e gli insediamenti isolati.
- c) Rilasciano l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di origine industriale, salvo che la normativa vigente non individui altro Ente territorialmente competente per il suo rilascio², previa acquisizione del parere vincolante dell'Ente erogatore del servizio di depurazione e di fognatura, e conseguentemente adottano provvedimenti amministrativi di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione o altri provvedimenti di competenza.
- d) Applicano le sanzioni amministrative nei casi previsti dalla normativa vigente sugli scarichi.
- e) Recepiscono il presente regolamento e si obbligano ad osservarlo ed a farlo osservare dai propri uffici e da chiunque sia tenuto alla sua applicazione.
- f) Provvedono ad uniformare i propri regolamenti di fognatura alle disposizioni del presente regolamento. Nel caso di divergenze fra i due regolamenti vale quanto è prescritto dal presente regolamento.

Art. 8 Normative di riferimento

L'Ente gestore delle reti e impianti di fognatura e depurazione ed i Comuni soci, nella programmazione e realizzazione delle opere di rispettiva competenza, si uniformano alla normativa regionale vigente ed alle previsioni del Programma di Tutela ed Uso delle Acque.

¹ Parte Terza - SEZIONE II - TITOLO III - TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI – Capo III Tutela qualitativa della risorsa:disciplina degli scarichi – Art. 33 Scarichi in reti fognarie

² Il comma 7 dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 prevede quale soggetto titolare del rilascio dell'autorizzazione allo scarico in reti fognarie, salvo diversa disciplina regionale, l'Autorità d'Ambito. La L.R. 26/2003, all'art 42, d'altra parte, al pari del precedente D.Lgs 152/99, individua nel Comune l'Ente titolare del rilascio dell'Autorizzazione allo scarico in fognatura. Nel testo seguente, in attesa che sia dipanata la questione sulla titolarità del soggetto che deve rilasciare l'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali in fognatura, viene indicato il Comune.

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI DELLE FOGNATURE COMUNALI ALLA RETE DI COLLETTAMENTO INTERCOMUNALE

Art. 9 Generalità

Le pubbliche fognature dei Comuni soci e/o convenzionati, devono essere allacciate alla rete di collettamento per il successivo trattamento presso gli impianti di depurazione di Merone, Mariano C.se e Nibionno, secondo le modalità del presente titolo.

Ogni allacciamento di pubblica fognatura alla rete di collettamento intercomunale deve essere autorizzato dall'Ente erogatore del servizio di depurazione.

Nel caso di fognatura mista, prima di ogni immissione nel collettore intercomunale, devono essere realizzati idonei manufatti di sfioro o scaricatori di piena dimensionati secondo quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 15 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n°3¹. Di norma tali manufatti sono realizzati a cura e spese dei Comuni stessi che devono acquisire l'autorizzazione alla scarico dei volumi di piena, presso le competenti autorità.

I manufatti di sfioro, o scaricatori di piena, devono prevedere un adeguato sistema per by-passare l'immissione in caso di necessità, nonché un sistema di regolazione/intercettazione del flusso addotto ai collettori intercomunali (es: paratoie mobili).

Gli allacciamenti di nuove fognature miste (dette anche unitarie), alla rete di collettamento intercomunale, devono rispettare, sin dalla loro realizzazione, le disposizioni previste nell'Appendice G alla D.G.R. 29 marzo 2006 n° VIII/2244² e nel vigente Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n°3³.

Allo stesso modo, le indicazioni della citata Appendice G, devono essere rispettate nella progettazione e realizzazione delle nuove reti fognarie o nella programmazione degli adeguamenti delle reti esistenti.

E' fatto obbligo ai Comuni soci e/o convenzionati di osservare inoltre le “*Directive in ordine alla programmazione e progettazione dei sistemi di fognatura*” contenute nelle Norme Tecniche di attuazione allegate al Programma di Tutela ed Uso delle Acque predisposto dalla Regione Lombardia.

Nella rete fognaria e/o di collettamento intercomunale è ammessa, previa verifica idraulica delle condotte, l'immissione di acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal dilavamento di superfici pubbliche, qualora particolari circostanze ne consiglino il trattamento ovvero nei casi e secondo le modalità previste all'art. 15 comma 3 e all'art. 16 del Regolamento Regionale 24 marzo

¹ Art. 15 Acque meteoriche da avviare alla depurazione. Comma 1) Gli sfioratori di piena delle reti fognarie di tipo unitario sono realizzati in modo da lasciare direttamente defluire all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane la portata nera diluita corrispondente al più elevato dei valori derivanti dall'applicazione dei seguenti criteri: a) salvi i casi di cui al comma 2, apporto di 750 litri per abitante equivalente al giorno, considerati uniformemente distribuiti nelle 24 ore, determinando in termini idraulici, ossia per rapporto tra il consumo giornaliero medio industriale accertato e la dotazione idrica della popolazione residente, assunta pari a 200 l/abxg, gli a.e. degli scarichi di acque reflue industriali non caratterizzabili in base all'apporto di sostanze biodegradabili; b) rapporto di diluizione pari a 2 rispetto alla portata nera, calcolata come media giornaliera per gli apporti civili e come media su 12 ore per quelli industriali, salvo presenza di significativi complessi che lavorino su più turni giornalieri; il rapporto di diluizione è incrementato a 2,5 nel caso gli apporti industriali in termini di abitanti equivalenti, calcolati con il criterio di cui alla lettera a), superino il 50% del totale. Comma 2) L'apporto di cui al comma 1, lettera a) è elevato a 1.000 in corrispondenza di sfioratori le cui acque eccedenti siano recapitate in laghi ovvero sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

² Approvazione del Programma di Tutela e Uso delle Acque – Appendice G (DIRETTIVE IN ORDINE ALLA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI DI FOGNATURA)

³ Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

2006 n°3, anziché la dispersione nel suolo, negli strati superficiali del sottosuolo o, ancora in corpo d'acqua superficiale.

I sistemi di separazione e rilancio in fognatura nera delle acque di pioggia dovranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni previste nell'Appendice G alla D.G.R. 29 marzo 2006 n° VIII/2244 e nel vigente Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n°3.

L'Ente erogatore del servizio di depurazione potrà, previa comunicazione scritta al Sindaco, all'ARPA e all'Amministrazione Provinciale territorialmente competenti, e concordando tempi e modalità con l'Amministrazione Comunale e gli altri Enti interessati, limitare o sospendere temporaneamente le immissioni nel collettore intercomunale, quando sia necessario per ragioni tecniche legate alla manutenzione del collettore stesso o dell'impianto di depurazione, senza che ciò comporti indennizzi, risarcimenti o altro.

Art. 10 Richiesta di permesso per l'allacciamento delle pubbliche fognature al collettore intercomunale

La domanda di allacciamento deve essere presentata dal legale rappresentante del Comune o da un funzionario delegato, su apposito modulo predisposto dall'Ente erogatore del servizio di depurazione.

Di norma la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti, in duplice copia:

- a) Strumento urbanistico vigente e adottato (stralcio dell'area interessata);
- b) Planimetria aggiornata dell'area servita in scala opportuna, con l'indicazione del tracciato della fognatura e del punto di allacciamento al collettore, dell'ubicazione degli insediamenti produttivi esistenti serviti dal tronco di fognatura e dai rami ad esso interconnessi;
- c) Profilo idraulico della fognatura di cui si chiede il collegamento e di quelle secondarie che vi si immettono con: dimensioni, materiali costruttivi, pendenze, etc.
- d) Particolari costruttivi (piante e sezioni) del punto di immissione nel collettore e, per le reti miste, del manufatto di sfioro;
- e) Relazione idraulica che includa l'indicazione dei dati utilizzati per la determinazione delle portate e, per le reti miste, per la regolazione dello sfioratore;
- f) Relazione tecnica riportante:
 - la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta di allacciamento nel bacino da collegare con la nuova rete fognaria e quella prevista dal vigente strumento urbanistico;
 - la portata media, minima e massima giornaliera prevista in tempo asciutto ed in tempo di pioggia;
 - l'elenco degli insediamenti produttivi esistenti e serviti dal tronco di fognatura e dai rami ad esso interconnessi.
- g) Nel caso di reti miste, copia della domanda di autorizzazione allo scarico presentata alle autorità competenti per lo scarico di piena proveniente dal manufatto di sfioro, o dell'autorizzazione allo scarico se già ottenuta;
- h) Nel caso di acque di prima pioggia:
 - dimensionamento della vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e indicazione del recapito delle acque di seconda pioggia;
 - rappresentazione grafica e quantificazione della superficie scolante;
 - planimetria e disegni esecutivi della stazione di sollevamento delle acque di prima pioggia con indicazione del principio di funzionamento, numero e portata delle pompe di sollevamento, sistemi di lavaggio, aerazione o miscelazione, ecc.;

i) Piano di manutenzione della fognatura con particolare riferimento alla pulizia degli scolmatori e delle caditoie stradali, alla gestione delle eventuali stazioni di sollevamento, alle verifiche ed ispezioni dei manufatti.

L'Ente erogatore del servizio di depurazione, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda corredata dalla documentazione completa, rilascia l'autorizzazione con le eventuali prescrizioni vincolanti ed una copia controfirmata della documentazione allegata.

L'incompletezza della documentazione e la conseguente richiesta di integrazioni, che l'Ente erogatore del servizio di depurazione riterrà necessaria per l'istruttoria della domanda, interrompe automaticamente il termine sopra indicato. In tal caso l'autorizzazione verrà rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione e delle eventuali integrazioni richieste.

Art. 11 Esecuzione dell'allacciamento delle pubbliche fognature e controllo dei lavori

Salvo particolari e motivate esigenze, l'allacciamento al collettore intercomunale deve avvenire in corrispondenza di una delle camerette d'ispezione esistenti e comunque nel rispetto delle disposizioni tecniche emanate dall'Ente erogatore del servizio di depurazione in sede di autorizzazione.

A permesso rilasciato, il Comune, con preavviso scritto trasmesso anche a mezzo fax, comunica, almeno 15 giorni prima della data di inizio dei lavori, le seguenti informazioni:

- Nominativo del Responsabile del Procedimento;
- Nominativo del Responsabile della Direzione dei Lavori;
- Nominativo dell'Impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori.

I lavori di allacciamento devono essere eseguiti a regola d'arte, in conformità alle eventuali prescrizioni impartite anche direttamente sul posto dai Tecnici dell'Ente erogatore del servizio di depurazione, che avranno facoltà di accedere in ogni momento al punto di allacciamento.

L'Ente erogatore del servizio di depurazione ha la facoltà di sospendere i lavori di allacciamento qualora riscontrasse la mancata osservanza delle prescrizioni, la mancata esecuzione a regola d'arte o pericoli per l'integrità e la funzionalità delle opere di collettamento.

In ogni caso, permane in capo all'Amministrazione Comunale interessata la piena ed esclusiva responsabilità per l'esecuzione dei lavori di allacciamento, per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e per ogni eventuale danno causato o derivante dagli stessi a persone o cose.

Art. 12 Ampliamento e potenziamento della rete di fognatura comunale

Gli Enti gestori delle reti di fognatura, prima di realizzare nuove reti, ampliamenti, potenziamenti o rifacimenti delle reti esistenti e già allacciate al collettore, devono informare l'Ente erogatore del servizio di depurazione, inviando la documentazione tecnica di cui all'art. 10, relativamente alle modifiche riguardanti l'intervento da eseguirsi.

Verificata la compatibilità idraulica delle opere previste con la rete di collettamento esistente e la capacità di trattamento dell'impianto di depurazione, l'Ente erogatore del servizio di depurazione esprime il proprio parere tecnico riguardante la fattibilità delle opere.

L'Ente gestore delle reti di fognatura ha l'obbligo di acquisire detto parere tecnico da parte dell'Ente erogatore del servizio di depurazione, anche nel caso di ampliamento della rete fognaria a seguito di piani particolareggiati o attuativi, ancorché già previsti dallo strumento urbanistico vigente.

La mancata acquisizione del parere può comportare il successivo diniego del permesso di allacciamento della pubblica fognatura così realizzata alla rete intercomunale o, nel caso di pubblica fognatura già allacciata, comporta la diretta responsabilità dell'Ente gestore della rete fognaria inadempiente per eventuali danni alle infrastrutture, disfunzioni al sistema di collettamento e ai processi depurativi imputabili alle immissioni non autorizzate.

Il Comune ha l'obbligo di richiedere un parere preventivo vincolante all'Ente erogatore del servizio di depurazione ogni qualvolta siano introdotte modifiche alle "Zone servite da pubblica fognatura" mediante apposita Delibera o atto e/o siano introdotte varianti allo strumento urbanistico. In questo caso il parere preventivo vincolante deve essere richiesto all'inizio dell'iter procedurale ed in tutte le fasi successive che comportino delle variazioni in aumento degli abitanti serviti (ad es. in recepimento di osservazioni).

TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Art. 13 Classificazione

Sono considerate acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale, da servizi e da ogni altro insediamento purché derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Ai fini della disciplina degli scarichi in fognatura, di cui al presente regolamento, sono assimilabili alle acque reflue domestiche le acque reflue elencate all'art. 101, comma 7, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.¹ e quelle indicate dalla specifica normativa regionale.

Art. 14 Ammissione allo scarico

Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.² gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura e nelle reti di collettamento intercomunale sono sempre ammessi, purché osservino le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 15 Obblighi di allacciamento

Nelle zone servite da pubblica fognatura non possono essere attivati nuovi scarichi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla fognatura medesima.

Le norme che disciplinano gli scarichi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla fognatura sono stabilite nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nella normativa regionale vigente.

Al momento dell'approvazione del presente regolamento, le zone servite da pubblica fognatura sono quelle individuate dalle apposite delibere comunali.

Con l'aggiornamento delle suddette zone, effettuato ad ogni ampliamento della rete fognaria, il Comune, in base alle disposizioni regionali vigenti, stabilisce i tempi per l'esecuzione o l'adeguamento degli allacciamenti riguardanti gli scarichi esistenti. Superati i tempi stabiliti, il Comune dà avviso ai titolari degli insediamenti interessati mediante specifica ordinanza da inviare anche all'Ente erogatore del servizio di fognatura e di depurazione.

1 Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue: a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzano per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo; e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale; f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

2 Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito competente

Art. 16 Attivazione degli scarichi

Per le acque reflue domestiche l'autorizzazione allo scarico è sostituita dalla concessione del permesso di allacciamento alla pubblica fognatura o al collettore intercomunale.

Tale permesso viene rilasciato dall'Ente erogatore del servizio di fognatura e, nei casi di allacciamento diretto alla rete di collettamento intercomunale, dall'Ente erogatore del servizio di depurazione.

Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio del permesso di allacciamento.

Art. 17 Modalità di richiesta del permesso di allacciamento

La domanda di allacciamento, redatta sull'apposito modello, deve essere presentata dal titolare dello scarico di acque reflue domestiche o assimilate all'Ente erogatore del servizio di fognatura o all'Ente erogatore del servizio di depurazione, rispettivamente per allacciamenti alla pubblica fognatura o al collettore intercomunale.

Gli allacciamenti devono essere realizzati unicamente alla pubblica fognatura. Solo in casi particolari e motivati da valide ragioni tecniche, qualora ricorrano circostanze che non consentono il recapito di scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, l'Ente erogatore del servizio di depurazione può concedere il permesso di allacciamento direttamente alla rete di collettamento intercomunale.

La domanda di allacciamento deve essere corredata dalla seguente documentazione tecnica che, salvo successive modifiche, avrà il seguente contenuto minimo:

- Estratto mappa cartografico e di P.R.G., in scala 1:2000 con evidenziata l'ubicazione dell'insediamento (da presentare in formato A4, con indicazione delle strade e delle vie comunali).
- Planimetria dell'insediamento in scala opportuna (scala 1:100 / 1:500), con indicati:
 - a) La rete di approvvigionamento idrico in colore nero, con indicazione dei diametri e dei materiali relativi alle tubazioni,
 - b) la rete di scarico delle acque reflue domestiche in colore verde, con indicazione dei diametri, dei materiali relativi alle tubazioni e dei versi del flusso,
 - c) la rete di smaltimento delle acque meteoriche in colore azzurro, con indicazione dei diametri, dei materiali relativi alle tubazioni e dei versi del flusso,
 - d) la posizione degli eventuali pozzi dispersori delle acque meteoriche, con indicazione della dimensione,
 - e) la posizione di tutti i manufatti fognari eventualmente presenti (Fosse settiche, vasche Imhoff, pozzetti d'ispezione, ecc. con indicazione delle dimensioni),
 - f) la posizione del pozzetto sifonato di ispezione, posto al limite della proprietà privata,
 - g) il punto di immissione in pubblica fognatura/collettore, precisando se trattasi di rete fognaria mista o separata e se l'allacciamento avviene in cameretta esistente,
 - h) il calcolo della superficie fondiaria del lotto e della superficie impermeabile dell'area di intervento (tetti, corselli, viali d'accesso, parcheggi, etc.), con dimostrazione analitica,
 - i) le quote altimetriche essenziali del piano campagna e di quello stradale, del tubo da allacciare e del piano di scorrimento della fognatura/collettore.
 - j) l'indicazione della destinazione d'uso dei locali interni e delle aree esterne.

- Particolare quotato, delle opere di innesto nella cameretta di allacciamento (scala 1:20 min.), con indicazione del diametro e del tipo di materiale del tubo di scarico e della sua quota rispetto al piano di scorrimento della fognatura/collettore ed al piano di calpestio.
- Copia del Permesso a Costruire o di analogo documento comprovante la regolarità dell'intervento edilizio che origina lo scarico, oppure copia della richiesta inoltrata, nonché indicazione dei dati catastali relativi all'insediamento.
- Estremi del contratto di somministrazione di acqua potabile o copia dell'ultima bolletta ricevuta, se disponibili.

La domanda e tutti gli elaborati (da presentare in triplice copia), dovranno essere firmati dal proprietario dell'insediamento e da un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione, che assume anche le funzioni di Direttore dei Lavori.

Art. 18 Rilascio del permesso di allacciamento.

Salvo il caso di motivato diniego o la necessità di acquisire integrazioni della documentazione presentata, il permesso di allacciamento nella fognatura/collettore intercomunale è rilasciato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Il permesso di allacciamento è concesso qualora le opere relative all'impianto privato di fognatura e al condotto di allacciamento siano conformi alle disposizioni del presente regolamento.

In ogni caso, il permesso di allacciamento decade in mancanza del Permesso a Costruire o di analogo documento comprovante la regolarità dell'intervento edilizio che origina lo scarico.

Per il ritiro del permesso il richiedente dovrà versare all'Ente erogatore del servizio di fognatura o di depurazione, per le rispettive competenze, un contributo "una tantum" per le spese tecnico-amministrative sostenute per la pratica.

Detto contributo sarà calcolato in base alle tariffe adottate dall'Ente erogatore del servizio di fognatura e di depurazione nell'esercizio autonomo delle proprie competenze gestionali.

L'Ente erogatore del servizio di fognatura e di depurazione invia al Comune competente per territorio una copia del permesso rilasciato e comunica agli enti erogatori del servizio acquedottistico l'avvenuto allacciamento ai fini dell'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione.

Art. 19 Visite tecniche/verifica delle opere

Gli Enti erogatori dei servizi di fognatura e depurazione, per le rispettive competenze, hanno la facoltà di effettuare i controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza agli elaborati di progetto approvati, segnalando al proprietario dell'insediamento e/o al Direttore dei Lavori di cui all'art. 17 l'eventuale necessità di adeguamento.

Nel caso di comprovate e gravi irregolarità può essere sospeso o annullato il permesso per le opere di allacciamento.

Eventuali variazioni agli elaborati di progetto approvati con il permesso, devono essere nuovamente autorizzate dall'Ente erogatore, previa richiesta scritta del proprietario dell'immobile.

Deve essere data comunicazione all'Ente erogatore del servizio di fognatura o di depurazione, con anticipo di almeno 15 giorni, del giorno di inizio dei lavori di allacciamento.

L'Ente erogatore ha facoltà di effettuare successivi controlli, al fine di verificare l'effettiva conformità delle opere di allacciamento e dello scarico a quanto dichiarato.

Art. 20 Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese

L'esecuzione delle opere di allacciamento è di esclusiva responsabilità del richiedente il permesso di allacciamento.

L'allacciamento alla rete consortile intercomunale deve avvenire esclusivamente in corrispondenza di una cameretta di ispezione. L'Ente erogatore del servizio di depurazione potrà rilasciare speciali deroghe a tale prescrizione, per comprovate difficoltà tecniche a raggiungere la cameretta più prossima, purché sia garantita ugualmente l'ispezionabilità dell'allacciamento, mediante soluzioni tecniche prescritte dall'erogatore del servizio.

Tutte le spese per la posa in opera delle condotte/manufatti e per l'allacciamento delle stesse al collettore intercomunale, con relativo ripristino di quanto manomesso, sono a totale carico del titolare dell'allacciamento.

Gli Enti erogatori dei servizi di fognatura e depurazione si riservano comunque la facoltà di effettuare, direttamente o mediante una Ditta di propria fiducia, l'esecuzione di una parte dei lavori di allacciamento degli scarichi alle pubbliche fognature ed ai collettori intercomunali (perforazione della cameretta di innesto, installazione di pezzi speciali, sigillatura e ripristino).

In tal caso, le spese di allacciamento verranno preventivamente calcolate e liquidate all'Ente erogatore del servizio di depurazione dal richiedente il permesso di allacciamento.

Per l'esecuzione delle opere di allacciamento alle pubbliche fognature si rimanda alle disposizioni contenute nei Titoli V e VI del presente regolamento.

Art. 21 Fosse settiche, vasche Imhoff o manufatti simili

Sussiste l'obbligo, per i nuovi scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili recapitanti in fognatura mista, dell'installazione di fosse settiche, vasche Imhoff o manufatti simili a monte dell'immissione in fognatura; è facoltà dell'Ente erogatore del servizio di fognatura e di depurazione, per le rispettive competenze, derogare a quanto suddetto qualora venga comprovata l'impossibilità tecnica della posa di tali manufatti. La posa di tali manufatti è obbligatoria anche per gli insediamenti che richiedono il permesso di allacciamento in sede di ristrutturazione e ampliamento.

E' ammessa l'immissione di acque reflue domestiche senza chiarificazione quando lo scarico avviene direttamente nel collettore intercomunale, ovvero nelle condotte adibite al convogliamento delle acque nere qualora la rete fosse di tipo separato (nei tratti individuati dall'erogatore del servizio di fognatura); resta fermo l'obbligo di acquisizione del permesso di allacciamento rilasciato dall'Ente erogatore del servizio di fognatura e di depurazione.

Art. 22 Scarichi delle acque meteoriche dagli insediamenti residenziali

Le acque meteoriche di dilavamento dei tetti e delle superfici impermeabilizzate degli insediamenti residenziali non soggette ad essere contaminate devono essere, di norma, disperse in loco, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo mediante manufatti dispersori opportunamente dimensionati e, in via subordinata, in corpo idrico superficiale. In ultima analisi, nel caso in cui l'insediamento sia situato in zona servita da fognatura pubblica di tipo separato, e per comprovate difficoltà alla dispersione nei modi sopra detti, le acque meteoriche possono essere convogliate nelle condotte adibite al convogliamento delle acque bianche, con limite di portata indicato dall'Ente erogatore del servizio di fognatura.

Qualora fosse configurabile e comprovata un'apprezzabile contaminazione delle acque meteoriche o l'impossibilità tecnica di rispettare le prescrizioni sopra dette, l'Ente erogatore del servizio di fognatura può autorizzare, sentito l'Ente erogatore del servizio di depurazione, l'eventuale smaltimento di tutte o di parte delle acque meteoriche, in pubblica fognatura.

In tal caso la portata meteorica ammessa in fognatura dovrà essere limitata, anche con l'adozione di vasche volano, ad un valore tale da preservare la corretta funzionalità della fognatura stessa e, in ogni caso, contenuto entro il limite massimo di 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile.

Art. 23 Smaltimento delle acque meteoriche derivanti da insediamenti residenziali ricadenti nelle zone di rispetto dei pozzi per approvvigionamento idrico

Sussiste l'obbligo di smaltimento in fognatura delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento di piazzali e strade degli insediamenti residenziali ubicati nelle zone di rispetto dei pozzi per l'approvvigionamento idrico, ai sensi dell'art. 94, comma 4 lettere d), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.¹; tali zone, se non individuate secondo i criteri stabiliti dalla Regione, sono quelle con un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o derivazione.

Nei casi sopra detti, accertati dal Comune competente, si potrà autorizzare lo scarico delle acque meteoriche, secondo i criteri descritti al precedente Art. 22.

Secondo quanto disposto dalla DGR n°VII/12693/2003², le acque meteoriche, anche provenienti dai tetti, originate dagli insediamenti ricadenti in zona di rispetto dei pozzi per l'approvvigionamento idrico non dovranno, di norma, essere smaltite nel sottosuolo.

In presenza di specifiche determinazioni da parte delle Aziende Sanitarie Locali o dell'A.R.P.A., potrà essere imposto, a singoli insediamenti, l'obbligo di smaltimento in fognatura o nel collettore intercomunale di tutte le acque meteoriche. In questo caso, in funzione delle caratteristiche tecnologiche delle fognature di valle, l'Ente Erogatore del servizio di fognatura/depurazione, sentito il parere dell'Ente Erogatore del servizio di depurazione, potrà imporre limiti di portata.

¹ La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:... omissis ...d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade Omissis ... m) pozzi perdenti ...

² Direttive per la disciplina delle attività all'interno delle zone di rispetto delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano

Art. 24 Manufatti e criteri di controllo

È obbligatorio, per tutti gli scarichi di acque reflue domestiche, l'installazione di un pozzetto sifonato di controllo, a monte dell'allacciamento in pubblica fognatura o nel collettore intercomunale ed a valle di tutte le immissioni relative all'insediamento interessato.

Tale pozzetto, deve essere posto sul limite interno della proprietà privata, avere dimensioni minime tali da consentire l'agevole accesso alla tubazione ed essere inoltre dotato di un chiusino facilmente asportabile.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.¹ l'Ente erogatore del servizio di fognatura e l'Ente erogatore del servizio di depurazione sono autorizzati ad effettuare tutte le ispezioni ed i prelievi ritenuti necessari al fine di accertare le condizioni che determinano lo scarico.

¹ L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi... omissis

TITOLO IV - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Art. 25 Classificazione

Sono definite acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Art. 26 Scarico in pubblica fognatura/rete di collettamento intercomunale e limiti d'accettabilità

Le disposizioni della presente sezione si applicano agli insediamenti con scarichi di acque reflue industriali, ricadenti nelle zone servite da pubbliche fognature e recapitanti nelle medesime.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di allacciamento diretto degli scarichi alla rete di collettamento intercomunale.

Le disposizioni della presente sezione si applicano inoltre agli insediamenti produttivi in genere, per quanto concerne le modalità di smaltimento delle acque meteoriche in fognatura.

Le acque reflue industriali che hanno subito alterazioni qualitative in conseguenza al loro utilizzo per processi produttivi e che vengono scaricate in fognatura, devono essere conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dalla normativa vigente, ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.¹ salvo le prescrizioni regolamentari ed i valori-limite adottati dall'Ente erogatore del servizio di depurazione ed approvati dall'amministrazione pubblica responsabile.

L'Ente erogatore del servizio di depurazione adotta valori-limite di emissione per i soli parametri derogabili, in funzione delle caratteristiche degli impianti ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane.

Su motivata richiesta del titolare dello scarico industriale, potranno essere autorizzate deroghe permanenti o temporanee per le immissioni in pubblica fognatura o nella rete intercomunale. Tali deroghe potranno essere prese in considerazione solo se l'impianto di depurazione centralizzato è in grado di garantire il rispetto dei limiti allo scarico finale, definiti per tali parametri.

Nell'esercizio delle proprie esclusive competenze o in relazione alle mutate normative in materia, l'Ente erogatore del servizio di depurazione provvede, anche in via d'urgenza, alla modifica dei valori-limite adottati.

Le modifiche, la cui entità dovrà comunque essere tale da non determinare limiti di accettabilità più restrittivi di quelli previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. possono essere articolate per tipologie produttive e/o per consistenza degli scarichi.

A far tempo dalla data di adozione del provvedimento di modifica dei valori-limite in senso più restrittivo rispetto ai valori precedenti, gli scarichi industriali esistenti devono adeguarsi ai nuovi

¹ Parte terza – Sezione II - TITOLO III - TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI – Capo III Tutela qualitativa della risorsa:disciplina degli scarichi – Art.

107 Scarichi in reti fognarie

limiti entro due anni, salvo diverse e più restrittive prescrizioni di legge. L'adeguamento ai nuovi limiti verrà sancito da apposito provvedimento di autorizzazione allo scarico, secondo il normale iter procedurale: l'Ente Erogatore del servizio di depurazione trasmette il proprio parere di competenza al Comune che emette il provvedimento di autorizzazione allo scarico, entro i termini di cui al successivo comma.

Le autorizzazioni allo scarico riguardanti gli insediamenti produttivi interessati dal provvedimento di adeguamento devono essere aggiornate entro 120 (centoventi) giorni dalla data del provvedimento stesso.

Le acque reflue che non hanno subito alterazioni in conseguenza del loro utilizzo nei cicli produttivi devono in via prioritaria essere riciclate; qualora tale soluzione non sia praticabile per cause tecniche, devono essere recapitate nelle acque superficiali, ovvero scaricate in fognatura, previa acquisizione dell'autorizzazione allo scarico da parte degli Enti competenti, fermo restando il rispetto dei limiti di accettabilità previsti per gli scarichi nei corpi ricettori finali.

Gli scarichi di origine domestica (bagni, cucine, mense, ecc) derivanti da insediamenti industriali e/o produttivi devono attenersi alle prescrizioni del titolo III del presente regolamento.

Art. 27 Autorizzazione e attivazione dello scarico

Gli scarichi di acque reflue industriali devono sempre essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 124, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.¹

L'autorizzazione viene rilasciata al titolare dello scarico, dal Comune competente per territorio o da altro Ente che la normativa vigente individui territorialmente competente per il suo rilascio, secondo le disposizioni stabilite dal presente regolamento.

Gli scarichi possono essere attivati esclusivamente dopo il rilascio dell'autorizzazione.

Prima dell'autorizzazione allo scarico, il proprietario dell'insediamento deve acquisire il permesso per l'allacciamento della fognatura privata alla rete comunale o a quella intercomunale.

Art. 28 Modalità di richiesta del permesso di allacciamento

La domanda di allacciamento, redatta sull'apposito modello predisposto dagli Enti erogatori del servizio di fognatura e di depurazione, deve essere presentata dal proprietario dell'insediamento da cui si origina lo scarico di acque reflue industriali all'Ente erogatore del servizio di fognatura o all'Ente erogatore del servizio di depurazione, rispettivamente per allacciamenti alla pubblica fognatura o al collettore intercomunale.

Gli allacciamenti devono essere realizzati unicamente alla pubblica fognatura. Solo in casi particolari e motivati da valide ragioni tecniche, qualora ricorrano circostanze che non consentono il

1 1) Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. 2) L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto. Ove uno o più stabilimenti effettuino scarichi in comune senza essersi costituiti in consorzio, l'autorizzazione allo scarico è rilasciata al titolare dello scarico finale, fermo restando che il rilascio del provvedimento di autorizzazione o il relativo rinnovo sono subordinati all'approvazione di idoneo progetto comprovante la possibilità tecnica di parzializzazione dei singoli scarichi.

recapito di scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, l'Ente erogatore del servizio di depurazione può concedere il permesso di allacciamento direttamente alla rete di collettamento intercomunale.

La domanda di allacciamento deve essere corredata dalla seguente documentazione tecnica che, salvo successive modifiche, avrà il seguente contenuto minimo:

- Estratto mappa cartografico e di P.R.G., in scala 1:2000 con evidenziata l'ubicazione dell'insediamento (da presentare in formato A4, con indicazione delle strade e delle vie comunali).
- Planimetria dell'insediamento in scala opportuna (scala 1:100 / 1:500), con indicati:
 - a) La rete di approvvigionamento idrico in colore nero, con indicazione dei diametri e dei materiali relativi alle tubazioni;
 - b) la rete di scarico delle acque reflue domestiche in colore verde, con indicazione dei diametri, dei materiali relativi alle tubazioni e dei versi del flusso;
 - c) la rete di smaltimento delle acque meteoriche in colore azzurro, con indicazione dei diametri, dei materiali relativi alle tubazioni e dei versi del flusso;
 - d) la rete di scarico delle acque reflue industriali in colore rosso, con indicazione dei diametri, dei materiali relativi alle tubazioni e dei versi del flusso;
 - e) la posizione degli eventuali pozzi dispersori delle acque meteoriche, con indicazione della dimensione;
 - f) la posizione di tutti i manufatti fognari eventualmente presenti (fosse settiche, vasche Imhoff, pozzetti d'ispezione, ecc. con indicazione delle dimensioni);
 - g) la posizione e le dimensioni del pozzetto di controllo e prelievo campioni, con dimensione minima di cm. 80x80, o maggiore in ragione della sua profondità, posta sullo scarico delle sole acque reflue industriali (a valle dell'impianto di pretrattamento, ove esistente) e prima dell'innesto nella rete interna o nella rete pubblica; in caso di presenza di acque di prima pioggia, analogo pozzetto dovrà essere realizzato al fine di garantire il campionamento separato di tali acque;
 - h) la posizione del pozzetto sifonato di ispezione, posto al limite della rete di scarico delle acque reflue domestiche;
 - i) il punto di immissione in pubblica fognatura/collettore, precisando se trattasi di rete fognaria mista o separata e se l'allacciamento avviene in cameretta esistente;
 - j) il calcolo della superficie fondiaria del lotto e della superficie impermeabile dell'area di intervento (tetti, corselli, viali d'accesso, parcheggi, etc.), con dimostrazione analitica;
 - k) le quote altimetriche essenziali del piano campagna e di quello stradale, del tubo da allacciare e del piano di scorrimento della fognatura/collettore;
 - l) l'indicazione della destinazione d'uso dei locali interni e delle aree esterne.
- Particolare quotato, delle opere di innesto nella cameretta di allacciamento (scala 1:20 min.), con indicazione del diametro e del tipo di materiale del tubo di scarico e della sua quota rispetto al piano di scorrimento della fognatura/collettore ed al piano di calpestio.
- Relazione contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'utenza quali: numero e superficie dei locali, numero dei bagni, docce, mense ed eventuali altri locali in cui si originano scarichi di acque reflue domestiche o industriali.
- Copia del Permesso a Costruire o di analogo documento comprovante la regolarità dell'intervento edilizio che origina lo scarico, o copia della richiesta inoltrata, ed indicazione dei dati catastali relativi all'insediamento.
- Estremi del contratto di somministrazione di acqua potabile o copia dell'ultima bolletta ricevuta, se disponibili.

La domanda e tutti gli elaborati (da presentare in triplice copia), dovranno essere firmati dal proprietario dell'insediamento e da un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione, che assume anche le funzioni di Direttore dei Lavori.

Art. 29 Rilascio del permesso di allacciamento.

Salvo il caso di motivato diniego o la necessità di acquisire integrazioni della documentazione presentata, il permesso di allacciamento nella fognatura/collettore intercomunale è rilasciato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Il permesso di allacciamento è concesso qualora le opere relative all'impianto privato di fognatura e al condotto di allacciamento siano conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Per il ritiro del permesso il richiedente dovrà versare all'Ente erogatore del servizio di fognatura e di depurazione, per le rispettive competenze, un contributo "una tantum" per le spese tecnico-amministrative sostenute per la pratica.

Detto contributo sarà calcolato in base alle tariffe adottate dall'Ente erogatore del servizio di fognatura e di depurazione nell'esercizio autonomo delle proprie competenze gestionali.

L'Ente erogatore del servizio di fognatura e di depurazione invia al Comune competente per territorio una copia del permesso rilasciato e comunica agli enti erogatori del servizio acquedottistico l'avvenuto allacciamento ai fini dell'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione.

Art. 30 Visite tecniche/verifica delle opere

L'Ente erogatore del servizio di fognatura e di depurazione, per le rispettive competenze, ha la facoltà di effettuare i controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza agli elaborati di progetto approvati, segnalando a chi di competenza l'eventuale necessità di adeguamento.

Nel caso di comprovate e gravi irregolarità può essere sospeso o annullato il permesso per le opere di allacciamento.

Eventuali variazioni agli elaborati di progetto approvati con il permesso, devono essere nuovamente autorizzate dall'Ente erogatore, previa richiesta scritta del proprietario dell'immobile.

Deve essere data comunicazione all'Ente erogatore del servizio di fognatura o di depurazione, con anticipo di almeno 15 giorni, del giorno di inizio dei lavori di allacciamento.

L'Ente erogatore ha facoltà di effettuare successivi controlli, al fine di verificare l'effettiva conformità delle opere di allacciamento e dello scarico a quanto dichiarato.

Art. 31 Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese

L'esecuzione delle opere di allacciamento è di esclusiva responsabilità del richiedente il permesso di allacciamento.

L'allacciamento alla rete consortile intercomunale deve avvenire esclusivamente in corrispondenza di una cameretta di ispezione. L'Ente erogatore del servizio di depurazione potrà rilasciare speciali deroghe a tale prescrizione, per comprovate difficoltà tecniche a raggiungere la cameretta più prossima, purché sia garantita ugualmente l'ispezionabilità dell'allacciamento, mediante soluzioni tecniche prescritte dall'erogatore del servizio.

Tutte le spese per la posa in opera delle condotte/manufatti e per l'allacciamento delle stesse al collettore intercomunale, con relativo ripristino di quanto manomesso, sono a totale carico del titolare dell'allacciamento.

L'Ente erogatore del servizio di depurazione si riserva comunque la facoltà di effettuare, direttamente o mediante una Ditta di propria fiducia, l'esecuzione di una parte dei lavori di allacciamento degli scarichi ai collettori intercomunali (perforazione della cameretta di innesto, installazione di pezzi speciali, sigillatura e ripristino).

In tal caso, le spese di allacciamento verranno preventivamente calcolate e liquidate all'Ente erogatore del servizio di depurazione dal richiedente il permesso di allacciamento.

Per l'esecuzione delle opere di allacciamento alle pubbliche fognature si rimanda alle disposizioni contenute nei Titoli V e VI del presente regolamento.

Art. 32 Modalità per la richiesta dell'autorizzazione allo scarico

La domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura o nella rete intercomunale, di acque reflue industriali, deve essere presentata esclusivamente al Comune o ad altro Ente che la normativa vigente individui territorialmente competente per il suo rilascio, solo dopo che è stato acquisito il permesso di allacciamento alla rete fognaria o alla rete di collettamento e prima che abbia inizio qualsiasi operazione di scarico vera e propria.

La domanda deve essere redatta sull'apposita modulistica predisposta allo scopo dall'Ente erogatore del servizio di depurazione e adottata dal Comune o da altro Ente che la normativa vigente individui territorialmente competente per il suo rilascio, corredata dalla seguente documentazione minima:

- Estratto mappa cartografico e/o di P.R.G., in scala 1:2000 con evidenziata l'ubicazione dell'insediamento (da presentare in formato A4, con indicazione delle strade e delle vie comunali).
- Planimetria dell'insediamento in scala opportuna (1:100 / 1:500 opportunamente quotata) indicante la rete di approvvigionamento idrico in colore nero, con indicazione dei diametri e dei materiali relativi alle tubazioni, dal /i punto/i di adduzione (acquedotto, pozzo, derivazione, ecc.) alle differenti utenze (servizi igienici, macchine, impianti, ecc.). Nel caso di attività non particolarmente complesse, la rete di approvvigionamento idrico può essere riportata sulla stessa planimetria di cui al punto seguente.
- Planimetria dell'insediamento in scala opportuna (1:100 / 1:500 opportunamente quotata), con evidenziate in modo chiaro e leggibile:
 - a) la rete di scarico delle acque reflue domestiche (servizi, mense, ecc.) in colore verde, con indicazione dei punti di origine, dello sviluppo, dei diametri, dei materiali relativi alle tubazioni, dei versi del flusso e del recapito finale;
 - b) la rete di smaltimento delle acque meteoriche in colore azzurro, con indicazione dei punti di origine, dello sviluppo, dei diametri, dei materiali relativi alle tubazioni, dei versi del flusso e del recapito finale;

- c) la rete di scarico delle acque reflue industriali in colore rosso, con indicazione dei punti di origine, dello sviluppo, dei diametri, dei materiali relativi alle tubazioni, dei versi del flusso e del recapito finale;
- d) la rete di scarico di eventuali acque di raffreddamento in colore giallo, con indicazione dei punti di origine, dello sviluppo, dei diametri, dei materiali relativi alle tubazioni, dei versi del flusso e del recapito finale;
- e) la rete di raccolta e scarico di eventuali acque di prima pioggia in colore rosso tratteggiato, con indicazione dei punti di origine, dello sviluppo, dei diametri, dei materiali relativi alle tubazioni, dei versi del flusso e del recapito finale; le acque di seconda pioggia andranno indicate come le acque meteoriche;
- f) la posizione degli eventuali manufatti dispersori delle acque meteoriche, con indicazione della dimensione;
- g) la posizione di tutti i manufatti fognari eventualmente presenti (fosse settiche, fosse Imhoff, pozzetti d'ispezione, vasche di separazione e accumulo delle acque di prima pioggia), degli impianti di depurazione aziendali (interrati o fuori terra), e di qualunque manufatto interessato al passaggio dei reflui;
- h) la posizione della cameretta di ispezione e controllo, con dimensione minima di cm. 80x80, o maggiore in ragione della sua profondità, posta sullo scarico delle sole acque reflue industriali (a valle dell'impianto di pretrattamento, ove esistente) e prima dell'innesto nella rete interna o nella rete pubblica; in caso di presenza di acque di prima pioggia, analogo pozzetto dovrà essere realizzato al fine di garantire il campionamento separato di tali acque;
- i) l'indicazione della destinazione d'uso dei locali interni e delle aree esterne.

Tutti i punti di scarico in pubblica fognatura dovranno essere numerati ai fini dell'identificazione degli stessi e dovranno trovare specifico riferimento nella scheda tecnica di cui al successivo punto.

- Scheda tecnica, secondo apposito schema predisposto dall'Ente erogatore del servizio di depurazione, dalla quale devono risultare le seguenti indicazioni:
 - a) dati identificativi (anagrafici, fiscali e catastali) dell'insediamento, il nome ed i dati anagrafici e fiscali del titolare e rappresentante legale della Ditta, avente titolo a richiedere l'autorizzazione allo scarico,
 - b) caratteristiche dell'insediamento: settore di attività, descrizione delle lavorazioni, elenco delle materie prime utilizzate, numero addetti, periodi lavorativi,
 - c) caratteristiche dei sistemi di approvvigionamento idrico (acquedotto, pozzi privati, acque superficiali, altre fonti),
 - d) situazione degli scarichi: numero punti di scarico, composizione degli scarichi, caratteristiche qualitative e quantitative, corpo recettore,
 - e) tipologia e modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti in loco.
- Schema dell'eventuale impianto di pretrattamento degli scarichi di processo e relazione tecnica dello stesso.
- Schema d'installazione del misuratore di portata, se installato dal richiedente, e copia del manuale d'uso e manutenzione dello strumento.
- Particolare quotato, delle opere di innesto nella cameretta di allacciamento (scala 1:20 min.), con indicazione del diametro e del tipo di materiale del tubo di scarico e della sua quota rispetto al piano di scorrimento della fognatura/collettore ed al piano di calpestio.
- Documentazione comprovante che l'insediamento è all'interno o all'esterno della fascia di rispetto dei pozzi dell'acqua potabile (art. 94 D.Lgs. 152/06¹).
- Documentazione comprovante (e/o prescrizioni di ARPA/ASL, Comune, ecc.) che l'insediamento è soggetto al trattamento delle acque di prima pioggia. Tale prescrizione è

¹ Parte terza – Sezione II - Titolo III (Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi) - Capo I (Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento)
 – art 94 *Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.*

necessaria solo nel caso in cui la richiesta riguardi anche acque meteoriche di prima pioggia scaricate in fognatura.

- Copia del Permesso a Costruire o di analogo documento comprovante la regolarità dell'intervento edilizio che origina lo scarico ed indicazione dei dati catastali relativi all'insediamento.
- Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.¹ derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, si dovranno altresì indicare i dati riportati all'art. 125 comma 2 del medesimo decreto² e dimostrata l'ottemperanza alle relative prescrizioni contenute nel D. Lgs. 152/06 e s.m.i. con particolare riferimento agli art. 107, comma 1³ e 108⁴. Dovranno, inoltre essere forniti i dati previsti dall'allegato 5 della DGR n° VIII/293 dell'8 luglio 2005⁵.
- Nel caso in cui l'attività rientri tra quelle soggette al trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio, andrà presentata apposita documentazione riguardante i manufatti di raccolta, separazione, trattamento e scarico delle stesse, con indicazione delle superfici scolanti da cui si originano, dei volumi delle vasche, delle portate delle pompe presenti, dei sistemi di rilevamento dell'evento meteorico e quant'altro previsto dall'art. 9 del Regolamento Regionale n°4 del 24 marzo 2006⁶.

Oltre alla documentazione tecnica sopra descritta, dovrà essere presentata l'attestazione di pagamento delle spese di istruttoria della pratica.

Tutti gli elaborati tecnici a corredo della domanda devono essere presentati in triplice copia, sottoscritti dal richiedente l'autorizzazione oltre che da un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione.

Art. 33 Rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Il Comune o altro Ente che la normativa vigente individui territorialmente competente, prima di rilasciare l'autorizzazione allo scarico deve acquisire il parere vincolante dell'Ente erogatore del servizio di depurazione.

A tale scopo il Comune, o altro Ente individuato dalla normativa vigente, trasmette la domanda ricevuta dal richiedente l'autorizzazione, completa della documentazione allegata (in triplice copia), all'Ente erogatore del servizio di depurazione che, previa verifica della regolarità dell'allacciamento, della compatibilità dello scarico con la rete di collettamento e con l'impianto di depurazione, fa pervenire al Comune o ad altro Ente individuato dalla normativa vigente il proprio

¹ Tabella 3/A. Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi

² Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda di cui al comma 1 deve altresì indicare: a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione o la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, oppure la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione dev'essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi; b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo

³ Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2

⁴ Parte terza – Sezione II - Titolo III (Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi) - Capo III (Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi) – art 108. *Scarichi di sostanze pericolose*

⁵ Delib.G.R. 8 luglio 2005, n. 7/293 - Direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni spettanti agli enti locali in merito alle modalità per la tenuta e la pubblicità delle banche dati, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c), della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche». - Allegato 5 - Scarichi di acque reflue industriali con recapito in fognatura (BANCA DATI DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI)

⁶ Art. 9 - Domanda di autorizzazione

parere vincolante, con le eventuali determinazioni che devono essere recepite nel provvedimento di autorizzazione.

L'Ente erogatore del servizio di depurazione, nel rilasciare il proprio parere di competenza, individua le modalità ed i criteri per la misura dei volumi scaricati, anche ai fini tariffari.

Congiuntamente al parere, viene restituita, in duplice copia, tutta la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione, vidimata per approvazione dall'Ente erogatore del servizio di depurazione.

L'Ente erogatore del servizio di depurazione trattiene agli atti una copia di tutta la documentazione presentata.

Salvo motivato diniego, o la necessità di acquisire eventuale documentazione integrativa, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della pratica l'Ente erogatore del servizio di depurazione, rilascia il citato parere.

L'incompletezza della documentazione o le integrazioni che l'Ente erogatore del servizio di depurazione riterrà di richiedere per l'istruttoria della domanda, interrompono automaticamente il termine indicato nel comma precedente; il nuovo termine decorre dalla presentazione della documentazione integrativa richiesta.

L'eventuale documentazione integrativa sarà richiesta, sempre in triplice copia, direttamente dall'Ente erogatore del servizio di depurazione.

Nel caso di parere negativo, congiuntamente alle motivazioni del diniego, l'Ente erogatore del servizio di depurazione, restituisce al Comune o ad altro Ente individuato dalla normativa vigente due copie di tutta la documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione allo scarico, vidimata per presa visione.

Successivamente al ricevimento del parere il Comune, o altro Ente individuato dalla normativa vigente, emana il provvedimento di autorizzazione allo scarico. Allegata all'autorizzazione allo scarico, trasmette al richiedente una copia di tutta la documentazione presentata dallo stesso. Tale documentazione è parte integrante e sostanziale del provvedimento di autorizzazione allo scarico.

Il Comune, o altro Ente individuato dalla normativa vigente, deve, infine, trasmettere all'Ente erogatore del servizio di depurazione una copia dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 34 Deposito cauzionale

Il titolare dell'insediamento a cui è stata rilasciata apposita autorizzazione allo scarico è tenuto al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e di quelle contenute nell'autorizzazione stessa.

L'importo della somma è calcolato in misura differenziata in relazione alla tipologia dell'insediamento, secondo i criteri definiti dall'Ente erogatore del servizio di depurazione, con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione. Tale somma potrà essere ricalcolata o adeguata in occasione del rinnovo dell'autorizzazione.

Il deposito cauzionale, versato in contanti o prestatato mediante polizza fideiussoria o assicurativa, sarà accreditato all'Ente erogatore del servizio di depurazione che provvederà alla restituzione solo alla cessazione dello scarico.

L'Ente erogatore del servizio di depurazione potrà incamerare liberamente, tutta o in parte la somma del deposito cauzionale, nel caso di danni alla rete di collettamento, agli impianti ed ai processi di depurazione causati o derivanti dal mancato rispetto delle leggi o del presente regolamento da parte del titolare dello scarico così pure nel caso di mancato pagamento delle tariffe dovute per i servizi di collettamento e depurazione.

Prima di incamerare la somma del deposito cauzionale, l'Ente erogatore del servizio di depurazione contesterà gli addebiti al titolare dello scarico, il quale potrà presentare, entro il termine stabilito, le proprie osservazioni.

Analogo deposito cauzionale potrà essere richiesto al titolare dello scarico da parte dell'Ente erogatore del servizio di fognatura, se diverso dall'Ente erogatore del servizio di depurazione, con procedure, modalità ed importi da esso definiti.

Art. 35 Smaltimento delle acque meteoriche e obbligo di separazione delle acque di prima pioggia

Gli insediamenti industriali e produttivi individuati dall'art 3 del Regolamento Regionale n°4 del 24 marzo 2006 e s.m.i. (compresi quelli con scarichi di sole acque reflue domestiche o assimilabili) nei quali è obbligatoria la separazione delle acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento delle superfici adibite a piazzali e strade, potranno scaricare tali acque, unitamente alle acque di lavaggio delle medesime superfici, nella rete fognaria adibita al collettamento delle acque reflue urbane, fermo restando il rispetto dei limiti di accettabilità previsti per lo scarico e la verifica della capacità idraulica della rete fognaria e dell'impianto di depurazione.

L'Ente erogatore del servizio di depurazione e l'Ente erogatore del servizio di fognatura possono prescrivere modalità di scarico ovvero pretrattamenti idonei per le suddette acque di prima pioggia, tenuto conto della natura dell'attività svolta e di ogni altro elemento utile per la valutazione del grado di inquinamento delle stesse dovuto al dilavamento delle superfici, in ottemperanza al regolamento regionale sulla gestione delle acque di prima pioggia.

L'Ente erogatore del servizio di fognatura, nell'ottica della salvaguardia del reticolo fognario di drenaggio, ha la facoltà di imporre la portata massima ammissibile in fognatura che consenta lo smaltimento delle acque di prima pioggia entro i tempi indicati dall'art. 1 del Regolamento Regionale n°4 del 24 marzo 2006 e s.m.i. per la distinzione tra due eventi meteorici successivi.

Le acque di seconda pioggia e quelle meteoriche di dilavamento dei tetti e delle superfici impermeabilizzate non soggette ad essere contaminate devono essere, di norma, disperse in loco, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo mediante manufatti dispersori opportunamente dimensionati e, in via subordinata, in corpo idrico superficiale. In ultima analisi, nel caso in cui l'insediamento sia situato in zona servita da fognatura pubblica di tipo separato, e per comprovate difficoltà alla dispersione nei modi sopra detti, le acque meteoriche possono essere convogliate nelle condotte adibite al convogliamento delle acque bianche, con limite di portata indicato dall'Ente erogatore del servizio di fognatura.

E' facoltà dell'Ente erogatore del servizio di fognatura, sentito il parere dell'Ente erogatore del servizio di depurazione, qualora fosse comprovata l'impossibilità tecnica di rispettare le prescrizioni sopra dette, di concedere lo smaltimento di tutte le acque meteoriche (comprese quelle pluviali) in fognatura, imponendo eventualmente la laminazione ed il valore massimo delle portate in funzione delle caratteristiche tecnologiche delle fognature di valle.

Le prescrizioni sopra dette si applicano anche in caso di rilascio del parere vincolante per il rinnovo di autorizzazioni degli scarichi già esistenti.

Qualora l'insediamento fosse ubicato in zona di rispetto dei pozzi per l'approvvigionamento idrico, è obbligatorio lo scarico di tutte le acque meteoriche provenienti da piazzali e strade in fognatura, secondo quanto disposto dalla DGR n°VII/12693/2003¹. In funzione delle caratteristiche tecnologiche delle fognature di valle, l'Ente erogatore del servizio di fognatura, sentito il parere dell'Ente Erogatore del servizio di depurazione, potrà imporre limiti di portata.

Secondo quanto disposto dalla DGR n°VII/12693/2003, le acque meteoriche, anche provenienti dai tetti, originate dagli insediamenti ricadenti in zona di rispetto dei pozzi per l'approvvigionamento idrico non dovranno, di norma, essere smaltite nel sottosuolo.

In presenza di specifiche determinazioni da parte delle Aziende Sanitarie Locali o dell'A.R.P.A., potrà essere imposto, a singoli insediamenti, l'obbligo di smaltimento in fognatura o nel collettore intercomunale di tutte le acque meteoriche. In questo caso, in funzione delle caratteristiche tecnologiche delle fognature di valle, l'Ente Erogatore del servizio di fognatura/depurazione, sentito il parere dell'Ente Erogatore del servizio di depurazione, potrà imporre limiti di portata.

Lo scarico delle acque di prima pioggia (o eventualmente di tutte le acque meteoriche di dilavamento) in fognatura, dovrà essere autorizzato dal Comune, o da altro Ente che la normativa vigente individui territorialmente competente, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico/permesso di allacciamento per le acque reflue, ovvero con espressione di apposito provvedimento. In entrambi i casi dovrà essere acquisito il parere vincolante dell'ente erogatore del servizio di depurazione secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del presente regolamento.

Sugli scarichi di cui al precedente comma dovranno essere previsti idonei sistemi atti a consentire il campionamento delle acque per la verifica di conformità ai limiti legislativi, tali sistemi dovranno avere le caratteristiche definite dal presente regolamento o dalle successive prescrizioni attuative.

L'Ente erogatore del servizio di depurazione, nel rilasciare il parere di competenza, indica le modalità ed i criteri per la misura dei volumi scaricati, anche ai fini tariffari.

Art. 36 Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento

In tutti gli edifici ed insediamenti devono essere adottate tutte le misure e gli accorgimenti atti ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche. In particolare sono vietati gli accumuli di materie prime, prodotti, sottoprodotti e rifiuti quando non adeguatamente protetti contro il dilavamento.

Art. 37 Sversamenti accidentali

¹ Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano - DIRETTIVE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ALL'INTERNO DELLE ZONE DI RISPETTO

Qualora si verificassero eventi accidentali che implicino lo sversamento in fognatura di acque reflue o sostanze in quantità e/o qualità incompatibili con i dettami del presente regolamento, il titolare dello scarico deve adottare le misure necessarie a contenere l'inquinamento prodotto e limitare gli eventuali danni all'impianto centralizzato di depurazione e alla rete di fognatura, dandone immediata comunicazione agli Enti erogatori del servizio di fognatura e di depurazione e al Comune competente per territorio.

Art. 38 Validità dell'autorizzazione allo scarico e rinnovo della stessa

Ai sensi dell'art 124, comma 8, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.¹ le autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali hanno validità di quattro anni dalla data di rilascio; un anno prima della scadenza deve essere richiesto il rinnovo.

Nel caso in cui, in corso di validità dell'autorizzazione, si intendessero apportare modifiche sostanziali di qualunque natura che influiscano sulla qualità, quantità e modalità dello scarico, dovrà essere presentata preventivamente una nuova domanda di autorizzazione, completa della relativa documentazione.

Per modifiche sostanziali, si intendono:

1. variazione nella destinazione d'uso dei locali;
2. variazione nelle fonti di approvvigionamento;
3. variazione nei cicli di produzione e delle materie prime utilizzate;
4. variazione nei sistemi di formazione, raccolta, convogliamento ed eventuale pretrattamento dei reflui prima del loro scarico in fognatura;
5. variazione della portata di reflui annui e giornalieri scaricati superiore al 25% del volume autorizzato.

Nel caso in cui, in corso di validità dell'autorizzazione, intervenisse solo la modifica della titolarità ed intestazione dello scarico, dovrà essere presentata una nuova domanda di autorizzazione, corredata dalla scheda tecnica di cui al precedente Art. 32, in triplice copia.

Nel caso in cui si intendesse chiedere il rinnovo dell'autorizzazione senza apportare modifiche, la relativa domanda con la sola scheda tecnica aggiornata, viene inoltrata con la stessa modalità di cui al precedente Art. 32, in triplice copia.

Il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione viene emanato dal Comune competente, previa acquisizione di nuovo parere vincolante dell'Ente erogatore del servizio di depurazione.

L'Ente erogatore del servizio di depurazione, nel rilasciare il proprio parere di competenza, individua le modalità ed i criteri per la misura dei volumi scaricati, anche ai fini tariffari.

Il parere viene espresso entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

L'incompletezza della documentazione o le integrazioni che l'Ente erogatore del servizio di depurazione riterrà di richiedere per l'istruttoria della domanda, formulate per iscritto, interrompono

¹ Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE), l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima

il termine indicato nel comma precedente; il nuovo termine decorre dalla presentazione della documentazione integrativa richiesta.

Lo scarico esistente ed autorizzato può essere mantenuto provvisoriamente in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata presentata entro i termini di legge.

Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'art. 108 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.¹ il rinnovo deve essere concesso in modo esplicito, entro e non oltre 6 mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine lo scarico dovrà cessare immediatamente.

Art. 39 Scarichi di sostanze pericolose

Si applicano integralmente le norme contenute negli artt. 108, 124 (comma 8)², 131³ e all'allegato 5 (parte III)⁴ del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nonché tutte le norme contenute nei regolamenti attuativi emanati in materia dalla Regione Lombardia.

Art. 40 Impianti di pretrattamento

In presenza di reflui industriali non compatibili con i limiti ammessi per lo scarico in fognatura, dovranno essere previsti pretrattamenti particolari prima della loro confluenza nello scarico generale.

L'esercizio degli impianti di pretrattamento deve avvenire in modo tale da assicurare, per qualunque condizione di funzionamento dei cicli tecnologici a cui sono collegati, il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Qualunque interruzione, parziale o totale, del funzionamento degli impianti di pretrattamento, anche per attività di manutenzione, deve essere tempestivamente comunicata all'Ente erogatore del servizio di depurazione ed al Comune competente per territorio.

In relazione a specifiche situazioni, l'Ente erogatore del servizio di depurazione, può prescrivere l'adozione di particolari cautele, tra cui anche la fermata dei cicli tecnologici collegati agli impianti di pretrattamento per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi, qualora negli scarichi siano presenti sostanze in grado di pregiudicare la funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione.

¹ Parte terza - TITOLO III - TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI – Capo III - Tutela qualitativa della risorsa:disciplina degli scarichi – Art. 108 Scarichi di sostanze pericolose

² Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE), l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo esplicito entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima

³ Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 parte terza del presente decreto, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare dello scarico, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli

⁴ LIMITI DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

Art. 41 Controllo degli scarichi di reflui industriali

Fermo restando la competenza degli organi istituzionali in materia, l'Ente erogatore del servizio di depurazione, può in qualunque momento effettuare ispezioni, controlli, verifiche, campionamenti, misure e quanto ritenuto utile, al fine di:

- garantire la corretta gestione delle reti di pubblica fognatura/collettamento e degli impianti centralizzati di depurazione;
- accertare le condizioni di manutenzione e funzionamento degli impianti privati di fognatura;
- accertare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- determinare la composizione qualitativa e quantitativa degli scarichi stessi.

Analoghe verifiche di cui al comma precedente possono essere effettuate ai fini della determinazione della tariffa.

Il titolare dello scarico è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste, utili a caratterizzare lo scarico, e deve inoltre consentire l'accesso, all'interno dell'insediamento, al personale dell'Ente erogatore del servizio di depurazione.

Il personale dell'Ente erogatore del servizio di depurazione è tenuto alla riservatezza delle informazioni legate ai processi produttivi coperti dal segreto industriale.

L'Ente erogatore del servizio di depurazione segnala, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, al Comune o ad altro Ente che la normativa vigente individui territorialmente competente, ogni inosservanza del presente regolamento e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.

Art. 42 Quantificazione dei volumi prelevati e scaricati

Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto (p.e. pozzi, derivazioni da corpi d'acqua superficiali, recupero di acque meteoriche, ecc.) e versano gli scarichi nella pubblica fognatura, sono tenuti all'installazione e al buon mantenimento di strumenti di misura della quantità delle acque prelevate. Tali utenti sono tenuti altresì ad assicurare il perfetto funzionamento degli strumenti di misurazione, effettuando, periodicamente ed a proprie spese, la manutenzione necessaria.

Eventuali guasti e/o irregolarità di funzionamento di detti strumenti deve essere segnalata tempestivamente, prima della rimozione del sigillo di controllo, all'Ente erogatore del servizio di depurazione.

I contatori devono essere installati a cura e spese degli utenti, a seguito di preventivi accordi con l'ente erogatore del servizio di depurazione, che verifica l'idoneità tecnica dell'impianto e dell'apparecchio proposto e procede poi all'apposizione del sigillo di controllo che non potrà essere manomesso se non previa autorizzazione.

Prima dell'attivazione degli attingimenti, gli interessati dovranno tassativamente comunicare all'ente erogatore del servizio di depurazione:

- il tipo di contatore installato
- la marca
- la matricola
- il numero di cifre
- il diametro della tubazione di presa

E' vietato effettuare attingimenti o derivazioni “by-passando” il misuratore senza la preventiva autorizzazione dell’Erogatore del servizio di depurazione.

In caso di guasto del misuratore, gli interessati dovranno darne tempestiva comunicazione all’Ente erogatore del servizio di depurazione. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, sarà conteggiato all'utente il consumo medio riscontrato nei periodi precedenti, o immediatamente successivi o, ancora, stimato in base ai dati disponibili.

L’ente Erogatore del servizio di depurazione potrà decidere a suo insindacabile giudizio, di quantificare il volume scaricato in maniera diretta tramite un misuratore di portata allo scarico, o in maniera indiretta tramite i misuratori di portata sulle fonti di approvvigionamento o su sezioni intermedie della rete di utilizzo delle stesse.

Nel caso in cui si installi un misuratore di portata allo scarico, l’utente dovrà sottoscrivere un apposito contratto con l’Ente erogatore del servizio di depurazione che disciplini tutte le attività di installazione e gestione dell’apparecchiatura (lettura, manutenzione ordinaria e straordinaria). I costi di queste attività saranno poste a carico degli utenti.

Il sistema di misura delle portate scaricate dovrà essere conforme alle specifiche tecniche individuate dall’Ente erogatore del servizio di depurazione.

Art. 43 Manufatti di controllo ed ispezione per acque reflue industriali/di prima pioggia

La rete di acque reflue industriali deve essere munita di idonea cameretta di controllo e prelievo campioni posizionata a monte dello scarico in pubblica fognatura.

Tale cameretta, non sifonata, deve essere realizzata secondo lo schema predisposto dall’Ente erogatore del servizio di depurazione ed avere dimensioni interne tali da garantirne l’agevole accesso e l’ispezionabilità oltre alla possibilità di prelievo dei campioni. Deve essere ubicata sul suolo privato in posizione sempre accessibile ed adibita al controllo delle sole acque reflue industriali senza commistioni con le acque reflue domestiche.

Nel caso di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, poiché gli scarichi di processo devono essere separati dagli scarichi delle acque di raffreddamento e da quelle di prima pioggia, la cameretta di controllo e prelievo deve essere posizionata su ciascuna delle suddette linee senza alcuna commistione tra le diverse tipologie di scarico.

L’ente erogatore del servizio di depurazione, al fine di agevolare le operazioni di controllo, può prescrivere anche il posizionamento di una cameretta per il prelievo campioni all’esterno della recinzione di delimitazione della proprietà privata.

I manufatti di ispezione di cui ai commi precedenti del presente articolo dovranno essere previsti anche sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento delle superfici scolanti degli insediamenti produttivi. Essi sono soggetti alla disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, contenuta nell’apposito regolamento regionale.

Art. 44 Vasche volano e regimazione degli scarichi

In caso di nuovi insediamenti con scarichi industriali ovvero in caso di ampliamenti, L'Ente erogatore del servizio di depurazione e l'Ente erogatore del servizio di fognatura hanno la facoltà, in sede di emanazione del proprio parere, per gli scarichi di acque reflue industriali, di prescrivere l'installazione di idonee vasche volano atte ed equalizzare le portate reflue industriali destinate alla fognatura; il provvedimento ha lo scopo di salvaguardare il funzionamento ottimale delle reti fognarie evitandone il sovraccarico e di regimare l'afflusso delle acque reflue all'impianto di depurazione.

Tali vasche, qualora ritenute necessarie sulla base delle tipologie dei cicli produttivi e dei volumi di acque reflue da essi prodotti giornalmente, devono essere costruite sul suolo privato relativo all'insediamento a cura e spese del titolare dello scarico, previa presentazione di un idoneo progetto esecutivo.

L'Ente erogatore del servizio di depurazione può riservarsi la facoltà di richiedere un'eventuale modulazione dello scarico secondo orari concordati, predisposti al fine di regolarizzare nell'arco della giornata il carico afferente all'impianto centralizzato di depurazione o di effettuare particolari interventi di manutenzione che necessitano di sospendere parzialmente o totalmente il servizio.

TITOLO V - CRITERI PER LA COSTRUZIONE ED IL CONTROLLO DELLE RETI PRIVATE DI FOGNATURA

Art. 45 Caratteristiche delle condotte adibite allo scarico in fognatura

- I condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei.
- Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati con sottofondo e rinfiando e secondo i criteri e le regole di buona tecnica.
- Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non superiori a 160 mm e con adeguata pendenza.
- I tubi, limitatamente alle condotte convoglianti acque nere, miste o meteoriche contaminate soggette a trattamento, vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura.
- I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami (preferibilmente PVC, PEAD, grès o ghisa sferoidale).
- Sono esplicitamente vietati i tubi in cemento non rivestito.
- I cambiamenti di direzione e le diramazioni sono realizzati con pezzi speciali comportanti cambi di direzione non superiori a 45°.
- Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali o in cameretta.

Nelle zone di salvaguardia dei pozzi per l'approvvigionamento idrico è facoltà dell'Ente erogatore del servizio di fognatura imporre particolari prescrizioni tecniche, al fine di assicurare la protezione del patrimonio idrico secondo quanto previsto dalla DGR n°VII/12693/2003¹.

Art. 46 Pluviali

I pluviali devono essere collegati alla rete interna di raccolta delle acque meteoriche, connessa ai manufatti dispersori, salvo i casi diversamente disciplinati nei titoli precedenti.

Se al di sopra delle grondaie si trovano vani abitativi o terrazzi accessibili, le tubazioni devono essere munite di dispositivi idonei ad evitare il riflusso delle esalazioni moleste.

E' vietato introdurre nei pluviali acque diverse da quelle meteoriche.

I diametri dei tubi di caduta devono essere commisurati alla superficie del tetto o alla copertura piana servita dai tubi stessi.

Salvo quanto diversamente previsto dal regolamento edilizio, i pluviali posti sulle facciate degli stabili prospicienti vie e piazze pubbliche devono essere incassati nelle facciate degli edifici o protetti con idonei materiali (ghisa o similari), fino all'altezza di 4,5 metri dalla quota del piano marciapiede.

¹ Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano - DIRETTIVE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ALL'INTERNO DELLE ZONE DI RISPETTO

Art. 47 Caratteristiche dei manufatti di allacciamento

L'allacciamento della condotta di scarico alla fognatura pubblica può essere fatto in una cameretta esistente o mediante innesto sulla tubazione, limitando il più possibile lo sviluppo della tubazione sul suolo pubblico.

In caso di allacciamento in cameretta, l'innesto del tubo dovrà avvenire ad una quota pari o superiore all'estradosso della tubazione e non pregiudicare l'accesso alla cameretta stessa.

In caso di allacciamento sulla tubazione, l'innesto del tubo di scarico dovrà avvenire sulla sommità della condotta principale ovvero, in casi eccezionali, nella zona di mezzeria, purché venga realizzato con un angolo di 45° tra gli assi delle condutture in considerazione.

E' assolutamente vietato innestare il condotto di allacciamento al di sotto della mezzeria delle tubazioni fognarie principali.

Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione in fognatura.

Art. 48 Controllo dei lavori

L'inizio dei lavori di realizzazione, ristrutturazione o rimozione degli impianti privati di fognatura deve essere comunicato all'Ente erogatore del servizio di fognatura con preavviso di almeno 15 giorni, fermo restando che l'eventuale riparazione e manutenzione ordinaria non deve essere comunicata (es. sostituzione e spurgo delle fosse Imhoff, ecc).

Se i lavori devono essere attivati immediatamente, in quanto il ritardo potrebbe essere causa di pericolo, il loro inizio deve essere comunicato per iscritto, tramite telefax o posta elettronica, entro le 24 ore.

E' fatto obbligo, per il titolare dello scarico, di presentare all'Ente erogatore del servizio di fognatura la documentazione fotografica dell'innesto alla fognatura prima dell'attivazione dello scarico.

Art. 49 Sopralluogo tecnico

Ad avvenuta ultimazione delle opere, l'Ente erogatore del servizio di fognatura può eseguire un sopralluogo tecnico al fine di verificare la loro conformità alle disposizioni del presente regolamento e al progetto approvato.

Qualora venga accertata l'insufficiente o imperfetta esecuzione dell'impianto privato di fognatura, ne è vietata l'utilizzo sino a quando non sia stata ripristinata, entro il termine fissato dal Comune, la regolarità della situazione.

Art. 50 Verifica degli impianti privati di fognatura

L'Ente erogatore del servizio di fognatura può effettuare in ogni momento verifiche sulle condizioni

di manutenzione e funzionamento degli impianti privati di fognatura.

A tale scopo, agli incaricati dell'Ente erogatore deve essere assicurato l'accesso agli insediamenti e devono essere fornite tutte le informazioni richieste.

Il soggetto interessato è avvisato del sopralluogo per le verifiche previste dal primo comma con congruo anticipo, salvo casi di assoluta urgenza.

TITOLO VI - NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA ESTERNI, ATTI A COLLETTARE LE ACQUE REFLUE E LE ACQUE METEORICHE DERIVANTI DAL DILAVAMENTO DI STRADE E PIAZZALI PRIVATI

Art. 51 Impianti privati di fognatura esterna

Nei casi in cui, per eseguire l'allaccio alla fognatura di insediamenti in genere, sia necessario posare delle tubazioni su vie e piazzali privati d'accesso, dovranno essere rispettate le norme tecniche contenute nel presente regolamento.

Le suddette opere sono considerate come parte della rete fognaria interna degli insediamenti e pertanto devono essere realizzate in conformità alle disposizioni del presente regolamento, a cura e spese dei proprietari.

Art. 52 Progettazione degli impianti

La realizzazione delle opere di cui all'art. 51 deve essere autorizzata dall'Ente erogatore del servizio di fognatura, sulla base di un progetto elaborato a cura e spese dei proprietari.

Il progetto deve essere predisposto in triplice copia e comprendere la documentazione descritta negli art. 17 e 28 del presente regolamento.

Art. 53 Sistema di fognatura e obbligo di separazione delle acque di prima pioggia

Il sistema di fognatura privata esterna deve essere, di norma, di tipo separato, con la presenza di due canalizzazioni indipendenti, una per le acque reflue di scarico e l'altra per le sole acque meteoriche.

Sulla linea delle acque meteoriche dovrà essere prevista la separazione delle acque di prima pioggia nei casi e nelle modalità di gestione definite negli artt. 22, 23 e 35.

Art. 54 Caratteristiche degli impianti privati di fognatura esterni

Le condotte e i connessi manufatti devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno e alla fuoriuscita di liquami dal loro interno nelle previste condizioni di esercizio.

Ferme restando le indicazioni di cui all'art. 45 del presente regolamento le tubazioni private devono inoltre essere disposte, di norma, lungo l'asse stradale ed essere collocate al di sotto delle tubazioni relative agli altri sottoservizi (gas, acqua, energia elettrica, ecc.).

La pendenza delle condotte deve essere idonea a consentire il naturale deflusso per gravità, prevedendo, qualora non possa essere raggiunta, la presenza di dispositivi di pompaggio.

Art. 55 Camerette di raccordo e ispezione negli impianti privati di fognatura esterni

L'allacciamento dei singoli insediamenti alla rete privata esterna deve essere fatto rispettando le norme del presente regolamento, con relativo posizionamento delle camerette e di tutti i manufatti ivi prescritti.

Lungo le reti di fognatura, poste su strade e/o piazzali privati, devono essere posizionate camerette d'ispezione con un interasse massimo di 50 m.

Tali camerette devono avere dimensioni idonee a garantirne l'ispezione e la manutenzione.

Art. 56 Manutenzione degli impianti privati di fognatura esterni

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti privati di fognatura esterna è di competenza dei proprietari fino al punto di innesto nella fognatura pubblica o al collettore intercomunale.

Gli utenti sono inoltre responsabili in solido del rispetto del presente regolamento e rispondono di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione, pulizia o dalla mancata riparazione dei manufatti di allacciamento.

TITOLO VII - NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

Art. 57 Esecuzione delle opere di allacciamento

Le opere di allacciamento alla pubblica fognatura sono sempre realizzate a cura e spese e sotto l'esclusiva responsabilità del titolare dello scarico, previo ottenimento/emissione del permesso o dell'autorizzazione.

Come opere di allacciamento si intendono tutti i manufatti quali tubazioni, camerette d'ispezione o collegamento, valvole antirigurgito, ecc., comunque realizzati per convogliare lo scarico dell'insediamento in pubblica fognatura o nella rete di collettamento intercomunale, secondo le norme del presente regolamento.

Tutte le spese per la posa in opera delle condotte/manufatti e per l'allacciamento delle stesse al collettore intercomunale o alle pubbliche fognature, con relativo ripristino di quanto manomesso, sono a totale carico del titolare dell'allacciamento.

L'Ente erogatore del servizio di depurazione e l'Ente erogatore del servizio di fognatura si riservano comunque la facoltà di effettuare, direttamente o mediante una Ditta di propria fiducia, l'esecuzione di una parte dei lavori di allacciamento degli scarichi ai collettori intercomunali o alle pubbliche fognature (operazioni di perforazione della cameretta di innesto, installazione di pezzi speciali, sigillatura e ripristino).

In tal caso, le spese di allacciamento verranno preventivamente calcolate e liquidate all'Ente erogatore del servizio di depurazione o di fognatura dal richiedente il permesso di allacciamento.

Art. 58 Irregolarità nell'esecuzione delle opere di allacciamento

Qualora le opere di allacciamento non fossero conformi alle disposizioni e/o agli schemi del presente regolamento l'Ente erogatore del servizio di fognatura (nel caso di pubblica fognatura) o l'Ente erogatore del servizio di depurazione (nel caso di collettore intercomunale), ne prescrivono la modifica, entro un termine stabilito, a cura e spese del titolare dello scarico.

Art. 59 Esecuzione d'ufficio degli allacciamenti

Nel caso in cui fosse riscontrata, sul territorio servito da pubbliche fognature, la presenza di insediamenti con scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti nelle medesime il Comune attiva tutte le procedure finalizzate alla realizzazione delle opere di allacciamento (diffida, ordinanza, ecc.).

Nei casi previsti dalla normativa, il Comune può disporre l'esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento.

Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente, il titolare inadempiente è tenuto al rimborso delle spese sostenute per le suddette opere.

Art. 60 Proprietà delle opere

Le canalizzazioni ed i manufatti necessari per l'allacciamento in pubblica fognatura o nel collettore intercomunale sono di proprietà del titolare dello scarico, anche nel caso in cui siano stati posati all'esterno del limite di proprietà.

Le pubbliche fognature sono di proprietà del Comune o della Società Patrimoniale Pubblica istituita ai sensi della Legge Regionale 26/03¹, che ne può affidare la gestione ad altro soggetto abilitato.

Art. 61 Manutenzione delle opere di allacciamento e delle fognature

La manutenzione (ordinaria e straordinaria), pulizia ed eventuale riparazione delle opere di fognatura privata sono di competenza ed a carico dei titolari degli scarichi, fino al punto di innesto alla fognatura pubblica o al collettore intercomunale.

Gli utenti sono inoltre responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione, pulizia o dalla mancata riparazione dei manufatti di allacciamento.

L'Ente erogatore del servizio di fognatura esegue la manutenzione, pulizia ed eventuale riparazione solo ed esclusivamente sulla rete fognaria pubblica e sulle opere di allaccio della stessa alla rete intercomunale (scolmatori, deviatori, stazioni di sollevamento, ecc...).

L'Ente erogatore del servizio di depurazione esegue le manutenzioni, la pulizia e le riparazioni esclusivamente sulla rete intercomunale e sulle opere ad essa accessorie (eventuali scolmatori, stazioni di sollevamento, ecc.).

Art. 62 Disattivazione degli allacciamenti esistenti

Qualora, in seguito alla demolizione di un fabbricato o per altri motivi, si mettesse fuori uso un allacciamento esistente, il titolare dell'allacciamento stesso ha l'obbligo di segnalare il fatto all'Ente erogatore del servizio di fognatura, in caso di fognatura comunale, o all'Ente erogatore del servizio di depurazione, nel caso di collettore intercomunale. Il titolare dell'allacciamento ha, inoltre, l'obbligo di sigillare l'immissione nella rete fognaria comunale o nel collettore intercomunale secondo tempi e modalità che verranno fissate dall'Ente erogatore del servizio di fognatura o dall'Ente erogatore del servizio di depurazione.

Qualora per qualsiasi causa uno scarico convogliante acque reflue industriali venga a cessare, il titolare dello scarico medesimo dovrà informare, mediante lettera raccomandata, il Comune e l'Ente erogatore del servizio di depurazione, i quali disporranno per i conseguenti provvedimenti.

La riattivazione di uno scarico cessato comporta la ripetizione della domanda di autorizzazione allo scarico e l'accertamento delle condizioni atte a legittimare la nuova autorizzazione allo scarico a norma del presente Regolamento e della normativa vigente.

¹ L.R. 12 dicembre 2003, n. 26. - Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.

Art. 63 Allacciamenti dotati di impianti di sollevamento

Qualora per ragioni altimetriche non fosse possibile allacciare alla rete fognaria gli scarichi per deflusso a gravità, gli stessi dovranno essere convogliati mediante idonei impianti di sollevamento.

Tali impianti devono prevedere un'idonea vasca d'accumulo, adeguati sistemi di pompaggio, una condotta di mandata disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno degli insediamenti (ad es. mediante interposizione di valvole di non ritorno), un sistema di avviamento ed arresto automatico ed un sistema d'allarme che entri in funzione nei casi di mancato funzionamento.

La condotta di mandata deve recapitare i reflui in una cameretta di ispezione, collegata, mediante apposita tubazione con funzionamento a gravità, alla pubblica fognatura o al collettore intercomunale.

Il titolare dello scarico, in sede di richiesta del permesso di allacciamento o di autorizzazione, deve predisporre ulteriori elaborati riportanti i dati tecnici delle apparecchiature e dei manufatti costituenti l'impianto di sollevamento con relative tavole grafiche.

Restano a carico del titolare dello scarico le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle apparecchiature e dei relativi manufatti.

Art. 64 Allacciamento per più insediamenti

Ogni insediamento deve essere, di norma, allacciato in fognatura mediante un proprio condotto di allacciamento.

Gli Enti erogatori dei servizi di fognatura e depurazione, per le rispettive competenze, autorizzano un unico allacciamento per più insediamenti nel caso in cui siano disposti in modo tale da sconsigliare, dal punto di vista economico e realizzativo, l'allacciamento singolo per ogni utenza; resta fermo l'obbligo di separazione degli impianti privati interni di fognatura a monte dell'unica immissione e di dotare ciascuno di essi delle camerette d'ispezione previste dal presente regolamento al fine di consentire la possibilità di ispezione e campionamento di ogni singolo scarico.

Nel caso di uno scarico comune a più insediamenti industriali si applica il comma 2, art. 124 del D.Lgs. 152/06¹.

Art. 65 Responsabilità per interruzioni del servizio e reflussi

Nessun risarcimento è dovuto agli utenti per eventuali interruzioni dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione .

¹ L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto. Ove uno o più stabilimenti effettuino scarichi in comune senza essersi costituiti in consorzio, l'autorizzazione allo scarico è rilasciata al titolare dello scarico finale, fermo restando che il rilascio del provvedimento di autorizzazione o il relativo rinnovo sono subordinati all'approvazione di idoneo progetto comprovante la possibilità tecnica di parzializzazione dei singoli scarichi.

Analogamente l'Ente erogatore del servizio di depurazione e l'Ente erogatore del servizio di fognatura non sono responsabili per danni causati da eventuali reflussi di reflui all'interno della proprietà privata attraverso le condotte di allacciamento, essendo l'utente tenuto ad adottare tutti gli idonei accorgimenti tecnici atti ad evitare l'insorgere di tali eventi.

TITOLO VIII - TARIFFE, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66 Tariffe

Per il servizio di raccolta, collettamento, depurazione e scarico delle acque reflue sono dovuti agli Enti erogatori dei servizi le tariffe, adottate sulla base dei criteri fissati dagli articoli 154, 155 e 156 del D.Lgs 152/06¹, e delle disposizioni emanate di volta in volta in materia.

Art. 67 Sanzioni e situazioni irregolari di scarico di acque reflue industriali

Ferme restando le sanzioni stabilite dal D.Lgs 152/06 e s.m. i. il mancato rispetto delle disposizioni riguardanti gli scarichi di acque reflue industriali comporta la sospensione, previa diffida, dell'autorizzazione allo scarico. A tal fine, le irregolarità sono contestate al soggetto interessato, affinché, entro il termine stabilito dal Comune, siano presentate relative osservazioni, sulla base delle quali, previo parere vincolante dell'Ente erogatore del servizio di depurazione, può essere assegnato un periodo di tempo necessario per l'effettuazione degli interventi atti a ripristinare le condizioni di rispetto del presente regolamento. Trascorso il termine di cui sopra, senza che il soggetto interessato vi abbia provveduto, il Comune procede alla revoca dell'autorizzazione allo scarico.

Qualora vengano comprovate situazioni di scarico irregolari, a seguito di controlli conoscitivi da parte dell'Ente erogatore del servizio di depurazione, verrà inviata specifica comunicazione al Comune per i provvedimenti di competenza.

Art. 68 Mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari riguardanti gli scarichi di acque reflue domestiche direttamente allacciate alla rete intercomunale

Qualora l'Ente erogatore del servizio di depurazione comprovasse irregolarità riguardanti lo scarico di acque reflue domestiche, provvede ad emanare un richiamo con diffida del permesso di allacciamento; tale richiamo prevede un tempo di adeguamento o di sistemazione.

Trascorso infruttuosamente il suddetto termine l'Ente erogatore del servizio di depurazione ne dà segnalazione al Comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza e per l'irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs 152/06².

Art. 69 Responsabilità e risarcimento per danni

Chiunque si renda responsabile di danni agli impianti di fognatura, collettamento e depurazione è tenuto al pagamento dei danni stessi e delle spese sostenute per l'effettuazione degli interventi necessari per riportare a normalità la situazione.

¹ Parte terza - Sezione III (Gestione delle risorse idriche) - Titolo II (Servizio idrico integrato) – art 154. *Tariffa del servizio idrico integrato.* – art 155. *Tariffa del servizio di fognatura e depurazione.* Art 156. *Riscossione della tariffa.*

² Parte terza - Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento) - TITOLO V - Sanzioni – Capo I Sanzioni Amministrative e danno ambientale – Art. 133 Sanzioni amministrative

In particolare, i titolari degli allacciamenti sollevano gli Enti erogatori dei servizi dalle responsabilità per i danni che si dovessero verificare a causa della difettosa installazione, manutenzione o utilizzo della rete fognaria privata e dei condotti di allacciamento.

Art. 70 Validità del regolamento

Il presente regolamento ha validità per tutti i Comuni in cui l'Azienda Servizi Integrati Lambro S.p.A. e la Valbe Servizi S.p.A. si configurano come Enti erogatori del servizio di depurazione. L'adozione del presente regolamento comporta automaticamente la modifica ed integrazione dei singoli regolamenti di fognatura comunale degli Enti erogatori del servizio di fognatura nelle parti non conformi ad esso.

Per quanto non previsto valgono le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Qualora, successivamente all'entrata in vigore, vengano apportate modifiche o integrazioni alla normativa vigente in materia, le disposizioni del presente regolamento in contrasto con quelle statali e/o regionali devono intendersi non applicabili.

Art. 71 Sostituzione dei precedenti regolamenti

(per l'AZIENDA SERVIZI INTEGRATI LAMBRO S.p.A.)

Il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti il "Regolamento Tecnico per la raccolta ed il trattamento delle acque reflue urbane" approvato con deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 25 del 17.06.83 (CO.RE.CO. atto n. 19421/ag del 05.07.83), ed il successivo "Regolamento per la gestione dei collettori, fognature dell'impianto centralizzato di depurazione" approvato dall'Assemblea Consorziale con deliberazione n. 04, del 10 giugno 1997.

Sino alla emanazione di nuove disposizioni relative ai valori-limite di emissione per gli scarichi industriali, secondo quanto disposto dall'art. 26 del presente Regolamento, restano confermate le tabelle per i limiti di accettabilità degli scarichi industriali, ora vigenti per l'impianto di depurazione di Merone.

Nel caso in cui l'Ente erogatore del servizio di fognatura adotti espressamente il presente regolamento, comprensivo dei Titoli V e VI, esso sostituisce il vigente regolamento di fognatura comunale.

(per la VALBE SERVIZI S.p.A.)

Il presente regolamento sostituisce, a tutti gli effetti, gli analoghi provvedimenti assunti in precedenza, ed in particolare:

- il "Regolamento per l'utenza del servizio di fognatura consortile", approvato con deliberazione dell'Assemblea Consorziale n° 21 del 17/07/1989 (CO.RE.CO. atto n° 35236 del 01/08/1989),
- la successiva integrazione, approvata con deliberazione dell'Assemblea Consorziale n° 12 del 20/12/1997 (CO.RE.CO. atto n° 47450 del 12/01/1998),
- il "Regolamento attinente al collettore consortile e all'impianto centralizzato di depurazione di Mariano Comense", approvato con deliberazione dell'Assemblea Consorziale n° 51 del 16/09/1991 (CO.RE.CO. atto n° 14232 del 11/10/1991).

Sino alla emanazione di nuove disposizioni relative ai valori-limite di emissione per gli scarichi industriali, secondo quanto disposto dall'art. 26 del presente Regolamento, restano confermate le tabelle per i limiti di accettabilità degli scarichi industriali, ora vigenti per i due impianti di depurazione di Mariano Comense e di Nibionno.

Nel caso in cui l'Ente erogatore del servizio di fognatura adotti espressamente il presente regolamento, comprensivo dei Titoli V e VI, esso sostituisce il vigente regolamento di fognatura comunale.

Art. 72 Modifiche al regolamento

La modifica, anche parziale, del presente regolamento compete al Consiglio di Amministrazione dell'Ente erogatore del servizio di depurazione; successivamente tali modifiche devono essere recepite dai Comuni soci, con l'esclusione dei Titoli V e VI, la cui modifica è di pertinenza dell'Ente erogatore del servizio di fognatura.

Art. 73 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte dei Consigli di Amministrazione dell'AZIENDA SERVIZI INTEGRATI LAMBRO S.p.A. e della Valbe Servizi S.p.A. che si configurano come Enti erogatori del servizio di depurazione.